

22 GENNAIO 2020

Antiriciclaggio. Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Il documento è stato elaborato da:

prof. avv. Gianluca Varraso, AODV²³¹, coordinatore del gruppo di lavoro

dott. Ascensionato Raffaello Carnà, Carnà & partners

dott. Mario Chiodi, Carnà & partners

avv. Federico Lombardi, Pedersoli Studio Legale

dott. Nicola Mainieri, Banca d'Italia – attività svolta a titolo personale

prof. avv. Enrico Maria Mancuso, Pedersoli Studio Legale

avv. Marco Mariotti, Pedersoli Studio Legale

avv. Maria Rosa Molino, AODV²³¹

dott. Marco Pacini, Banca d'Italia – attività svolta a titolo personale

dott. Michele Pisati, Università Cattolica del Sacro Cuore

dott. Bartolomeo Romanelli, Università Cattolica del Sacro Cuore

avv. Alessandro Zappasodi, Pedersoli Studio Legale

PEDERSOLI
— STUDIO LEGALE —

CARNÀ
&partners

*Con il coordinamento del Comitato Centro Studi dell'AODV²³¹: Ahmed Laroussi B., Diana D'Alterio,
Maria Rosa Molino, Elisabetta Rubini, Patrizia Tettamanzi, Gianluca Varraso*

Indice

1. Introduzione	4
2. Definizioni	5
3. I reati di riciclaggio.....	6
3.1 Il reato di riciclaggio (art. 648- <i>bis</i> c.p.)	6
3.2 I beni che possono essere riciclati e la loro provenienza delittuosa	8
3.3 Chi può commettere il reato? Il diverso reato di autoriciclaggio (art. 648- <i>ter</i> .1 c.p.)	10
3.4 I rapporti con i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648- <i>ter</i> c.p.)	12
4. Il ruolo dell’OdV nella prevenzione dei reati di cui all’art. 25- <i>octies</i> d.lgs. 231/2001.....	13
4.1 La vigilanza sull’efficacia antiriciclaggio del MOGC.....	14
4.2 Omessa o insufficiente vigilanza: l’assenza di responsabilità penale.....	15
4.3 La responsabilità civile dell’OdV	16
5. Il ruolo dell’OdV nella disciplina antiriciclaggio.....	18
5.1 Il d.lgs. 231/2007: definizione e prevenzione del riciclaggio sotto il profilo amministrativo	18
5.2 Il ruolo dell’OdV nella disciplina antiriciclaggio fino al 2017	20
5.2.1. Generale obbligo di vigilanza (art. 52, comma 1).....	20
5.2.2. Obblighi specifici di comunicazione (art. 52, comma 2).....	21
5.2.3. La responsabilità penale	22
5.2.4. L’esclusione di altri obblighi	22
5.3. L’esclusione dell’OdV dal novellato d.lgs. 231/2007	23
5.3.1. Gli obblighi di vigilanza e comunicazione (artt. 46 e 51)	23
5.3.2. L’esclusione dell’OdV dagli obblighi di vigilanza e comunicazione	25
5.3.3. Riflessi sulla responsabilità penale	27
5.3.4. L’attuale ruolo dell’OdV nella prevenzione dei reati di riciclaggio (rinvio)	28
6. Il d.lgs. 125/2019 che ha recepito la Quinta direttiva UE antiriciclaggio e le possibili implicazioni circa il ruolo dell’OdV.....	29
6.1 Prestatori di servizi in valute virtuali	29

6.2 Obblighi rafforzati di adeguata verifica	33
6.3 Titolarità effettiva – istituzione del registro dei titolari effettivi di persone giuridiche, <i>trust</i> e istituti affini	33
6.4 Rapporti all’interno dei gruppi bancario-finanziari	35
6.5 Moneta elettronica.....	36
6.6 Tutela del segnalante	37
7. Presidi organizzativi, attività di controllo, flussi informativi. I compiti dell’OdV	37
7.1 I presidi organizzativi degli enti per la prevenzione dei reati di riciclaggio <i>ex d.lgs. 231/2001</i>	37
7.1.1. Premessa.....	37
7.1.2. Mappatura delle attività sensibili	38
7.1.3. Presidi di controllo	41
7.1.4. La prevenzione dei reati di riciclaggio nell’ambito dei soggetti obbligati <i>ex d.lgs. 231/2007</i> 49	
7.1.5. La prevenzione dei reati di riciclaggio nell’ambito delle società controllate e/o partecipate dalla Pubblica Amministrazione	56
7.2 I compiti e le funzioni dell’OdV nella prevenzione dei reati di riciclaggio.....	58
7.2.1. Premessa.....	58
7.2.2. Gli specifici compiti dell’OdV dei soggetti obbligati <i>ex d.lgs. 231/2007</i>	59
7.2.3. Attività di formazione e/o controllo della formazione offerta dal <i>management</i>	61
7.2.4. Garanzia di efficaci ed adeguati flussi informativi.....	62
7.3 L’OdV nel contesto del <i>whistleblowing</i>	64
7.3.1. La nuova normativa sul <i>whistleblowing</i> e le modalità di attuazione dei relativi obblighi... 64	
7.3.2. Ambito di applicazione del <i>whistleblowing</i>	66
7.3.3. I compiti dell’OdV in relazione al sistema di <i>whistleblowing</i>	66
FONTI E DOCUMENTI.....	68

1. Introduzione

Per contrastare i reati di riciclaggio (ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; autoriciclaggio), il legislatore ha stabilito che da questi derivi una responsabilità amministrativa a carico degli enti ai sensi dell'art. 25-*octies* d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (in seguito "**d.lgs. 231/2001**") e ha imposto agli stessi enti numerosi obblighi e prescrizioni. I frequenti interventi legislativi, che hanno spesso una matrice sovranazionale, pongono sfide sempre nuove agli operatori economici, chiamati a conformarsi al rispetto della disciplina, mantenendo allo stesso tempo un'organizzazione efficiente e competitiva.

Le incessanti riforme in materia rendono difficile individuare con precisione quali siano i compiti dell'Organismo di Vigilanza (in seguito, "**OdV**"), e quale la sua responsabilità. Il rischio evidente è quello di attribuire a tale organo un ruolo meramente formale, incidendo sull'idoneità e adeguatezza del sistema per la prevenzione e l'ostacolo ai citati fenomeni criminosi.

Due sono le normative da analizzare per ricostruire il ruolo dell'OdV.

- Il d.lgs. 231/2001. Nel 2007, all'art. 25-*octies*, sono state introdotte, quali reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato, le fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e impiego (art. 648-*ter* c.p.)¹. Ad esse si è aggiunto il reato di autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.), per effetto della l. 15 dicembre 2014, n. 186. Di conseguenza, **in tutti gli enti a cui si applica il d.lgs. 231/2001**, i Modelli di Organizzazione e Controllo (in seguito "**MOGC**") devono essere costruiti valutando e contrastando il rischio relativo a tali reati, e l'OdV deve svolgere la propria azione di controllo di efficacia del MOGC adottato anche con riferimento a questi fenomeni criminosi.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito "**d.lgs. 231/2007**" o "**Decreto Antiriciclaggio**"), che ha recepito la Direttiva 2005/60/CE (c.d. **Terza Direttiva Antiriciclaggio**) concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo. Quel testo si rivolge agli enti che giocano un ruolo da protagonisti negli ambiti economico-finanziari (ad es., banche, intermediari finanziari, assicurazioni, professionisti, altri soggetti operanti nel settore finanziario e regolamentato e un limitato elenco di imprese commerciali non finanziarie che per la loro specifica natura sono chiamate ad adottare i presidi amministrativi antiriciclaggio)² e che sono tenuti a costruire un particolare sistema di prevenzione. **Nei soli enti obbligati ai sensi di**

¹ La precedente legge 16 marzo 2006, n. 146 stabiliva una sanzione amministrativa pecuniaria per gli enti sul presupposto della commissione di fatti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), ma solo se dotati di carattere transnazionale.

² L'elenco dettagliato è contenuto nell'art. 3 d.lgs. 231/2007; si tratta di intermediari bancari e finanziari, assicurazioni, altri intermediari finanziari, professionisti, alcuni operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.

questa specifica normativa, l'OdV veniva originariamente investito di **compiti specifici e ulteriori**, che si andavano ad affiancare agli obblighi di vigilanza sul funzionamento dei modelli e di cura del relativo aggiornamento ex d.lgs. 231/2001. Pertanto, il legislatore disegnava per l'OdV di questi enti un ruolo particolare nel processo di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'impegno del legislatore contro questa criminalità particolarmente insidiosa è proseguito negli anni seguenti. In attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. **Quarta Direttiva Antiriciclaggio**) è stato approvato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (in seguito, "**d.lgs. 90/2017**") che ha **modificato** in punti importanti il d.lgs. 231/2007 ed il ruolo dell'OdV negli enti obbligati.

Ulteriori modifiche legislative sono intervenute alla luce dell'emanazione di nuove normative europee, tra cui, in particolare, la Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. **Quinta Direttiva Antiriciclaggio**), che è stata recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 (in seguito, "**d.lgs. 125/2019**").

Questo *position paper* si rivolge a tutti gli enti destinatari degli obblighi ex d.lgs. 231/2001, tanto enti obbligati ex d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 90/2017 (in seguito, "**enti obbligati**"), quanto esclusi da questo gruppo (in seguito, "**enti non obbligati**").

Il *paper* è stato redatto alla luce delle più recenti linee guida per la redazione dei "modelli 231" delle associazioni di categoria, e tiene conto delle indicazioni formulate da esperti qualificati che prestano la loro opera presso istituzioni pubbliche preposte al controllo dei flussi finanziari e al contrasto dei reati di riciclaggio. Si ringraziano, in particolare, il dott. Nicola Mainieri, dirigente della Banca d'Italia – attività svolta a titolo personale – e il dott. Marco Pacini, consigliere della Banca d'Italia – attività svolta a titolo personale.

Il presente *Position Paper* è aggiornato alla normativa e alle linee guida vigenti alla data del 6 dicembre 2019.

2. Definizioni

Due sono le definizioni di riciclaggio rilevanti nella materia di cui si discute:

- La prima, di matrice penalistica, correlata ai reati elencati nell'art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001³. La norma stabilisce che gli enti possono rispondere se soggetti appartenenti alla loro organizzazione commettono nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso alcuni delitti contro il patrimonio:

³ Per una sintetica esposizione delle caratteristiche di questi reati, v. la Circolare n. 1 del 2018 della Guardia di Finanza: *Nuovo "Manuale Operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali"*: <http://www.gdf.gov.it/documenti-e-pubblicazioni/circolari/circolare-1-2018-manuale-operativo-in-materia-di-contrasto-allevasione-e-alle-frodi-fisca>, vol. I, p. 243 ss.

-
- il reato di ricettazione (art. 648 c.p.)
 - il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Ai reati di riciclaggio si correla la responsabilità penale delle persone fisiche e la dipendente responsabilità amministrativa degli enti.

- La seconda, più ampia di quella penale, è contenuta nel d.lgs. 231/2007, e si applica all'ambito amministrativo e regolamentare⁴. I soli enti obbligati, ai quali si applica questa normativa, devono rispettare specifici obblighi e istituire particolari presidi, allo scopo di impedire che soggetti esterni, cioè i clienti, utilizzino i loro servizi per finalità di riciclaggio.

Nel paragrafo 3 si tratteranno esclusivamente le linee essenziali dei reati di riciclaggio, che rilevano per la responsabilità dell'ente se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5 d.lgs. 231/2001).

Nei paragrafi successivi esamineremo, invece, il tema del riciclaggio valido in ambito amministrativo e regolamentare.

3. I reati di riciclaggio

3.1 Il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato di riciclaggio è previsto e punito dall'art. 648-bis del codice penale:

" [1] Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[3] La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La norma punisce tre condotte.

- La **sostituzione** di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa, cioè le attività con cui viene reciso il collegamento con il reato presupposto, poiché il soggetto

⁴ V. *infra*, § 5.1.

entra in possesso di beni equivalenti a quelli di provenienza illecita. Rientrano in questo concetto tutte le operazioni bancarie, finanziarie, commerciali in cui le utilità economiche originarie vengono scambiate con altre che appaiono lecite e “pulite”.

Alcuni esempi: la sostituzione di una serie di banconote, il cambio di valute, il deposito di denaro o di valori in banca e il successivo ritiro, la speculazione sui cambi, ogni forma di investimento in titoli statali, azioni, gioielli o beni di lusso.

- Il **trasferimento**: il bene non viene sostituito, ma trasferito, nella stessa quantità e mantenendo le sue caratteristiche, nel patrimonio di un altro soggetto; risulta così più difficile – o impossibile – rintracciare la provenienza delittuosa o individuare l’effettiva destinazione dei beni.

Alcuni esempi: i trasferimenti di titoli o di immobili nel patrimonio altrui, le operazioni mediante bonifico, le operazioni di *money transfer* e quelle effettuate con le più moderne tecniche di pagamento elettronico.

- **Qualsiasi altra operazione**: con questa formulazione il legislatore ha voluto ricomprendere altre condotte senza elencarle specificamente, lasciandole alla individuazione da parte della giurisprudenza.

È indubbio che queste operazioni debbano essere realizzate “*in modo da ostacolare l’identificazione*”⁵. In realtà, questa indicazione dovrebbe riferirsi a tutte le condotte descritte dalla norma⁶. Ogni condotta deve generare in concreto il pericolo di un ostacolo a identificare la provenienza delittuosa (come l’intralcio alle attività di indagine o alle segnalazioni alle autorità competenti); non è invece sufficiente che sia astrattamente idonea a causarlo.

Tuttavia, non è necessario che l’ostacolo sia insormontabile: risponde di riciclaggio anche chi, con la propria condotta, rende l’identificazione del bene difficoltosa, ma in ogni caso possibile⁷.

È punito anche il **tentativo** di riciclaggio, che si verifica quando la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni non sono efficaci o non vengono portate a termine per l’intervento delle Forze dell’Ordine (ad es., un soggetto viene sorpreso nell’atto di smontare un motociclo rubato da un terzo; una complessa operazione finanziaria illecita viene scoperta mentre solo alcune fasi sono completate; l’acquisto di quote societarie con fondi “sporchi” non si conclude).

⁵ Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. 17 aprile 2018, n. 21295.

⁶ Secondo alcune interpretazioni, questa espressione indica, in relazione alle “*altre operazioni*”, la necessità che siano state avviate indagini da parte dell’autorità giudiziaria.

⁷ Cfr., per es., Cass. pen., sez. V, sent. 17 aprile 2018, n. 21295, che per questo motivo ha chiarito come possano integrare il reato anche le operazioni tracciabili.

3.2 I beni che possono essere riciclati e la loro provenienza delittuosa

Possono essere riciclati non solo il denaro, ma qualsiasi bene materiale o immateriale, mobile o immobile (ad es. aziende, titoli, metalli preziosi, e anche documenti che attestano il diritto di proprietà o un altro diritto su una cosa)⁸.

I beni riciclati devono provenire da un altro delitto (definito “delitto presupposto”). In particolare, possono essere:

- il **prodotto** che deriva dal suo compimento (ad es., la merce contraffatta; l’assegno falsificato; ovvero, nella materia degli abusi di mercato, l’insieme degli strumenti acquistati o l’intera somma ricavata dalla loro vendita sulla base di informazioni privilegiate);
- il **profitto**, cioè il guadagno – non solo patrimoniale – frutto del delitto presupposto (ad es., l’utile netto ricavato dal contratto di appalto concluso in seguito a corruzione ovvero il risparmio d’imposta illecito);
- secondo alcune opinioni, anche il **prezzo**, vale a dire ciò che viene pagato a un soggetto perché questi realizzi il delitto presupposto (ad es., la “tangente” percepita dal corrotto).

Il bene può essere legato al delitto presupposto in via diretta e immediata, oppure mediata: ad es., quando vengono monetizzati gli assegni frutto delle attività di un’associazione mafiosa, quel denaro può successivamente essere riciclato⁹. Invece, non sono riciclabili i beni usati per commettere il reato presupposto (che sono strumenti, e non proventi di quest’ultimo).

Il catalogo dei delitti presupposto è stato progressivamente esteso nel corso degli anni e comprende oggi qualsiasi delitto non colposo¹⁰. Sono molti i reati gravi che generano profitti illeciti (solo per fare alcuni esempi: l’estorsione, la rapina, il sequestro a scopo di

⁸ Un’interpretazione così estesa è conforme a quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio.

⁹ Cfr. Cass. pen., sez. VI, sent. 20 giugno 2012, n. 36759. La Cassazione a Sezioni Unite (sent. 27 febbraio 2014, n. 25191) ha chiarito che non concorrono i delitti di cui agli art. 648-*bis* o 648-*ter* c.p. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell’associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa. Al contrario, i reati concorrono nel caso dell’associato che ricicli o reimpieghi proventi dei soli delitti-scopo alla cui realizzazione egli non ha però fornito alcun contributo.

¹⁰ Originariamente, l’art. 648-*bis* c.p., introdotto con il d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella l. 18 maggio 1978, n. 191, puniva gli atti diretti a sostituire il denaro o i valori provenienti dai soli delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di estorsione; le condotte, inoltre, dovevano essere finalizzate a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di aiutare gli autori del delitto principale ad assicurarsi il profitto.

In seguito, con la l. 19 marzo 1990, n. 55, l’elenco dei delitti presupposto veniva esteso a quelli concernenti la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Le condotte punibili previste erano

estorsione, l'associazione di tipo mafioso¹¹, la bancarotta fraudolenta, i reati legati al traffico e alla vendita di stupefacenti, gli illeciti penali tributari, le fattispecie legate allo sviluppo delle tecnologie, come il furto di identità digitale e la frode informatica, etc.). Di conseguenza, prevenire il riciclaggio significa predisporre una vasta gamma di strumenti per intercettare un fenomeno criminoso che può avere molte origini.

Il reato, anche se collegato al delitto presupposto, è autonomo rispetto a questo. Pertanto, il riciclaggio viene punito, in base a un orientamento giurisprudenziale maggioritario e più rigoroso, anche se il delitto presupposto è prescritto, o è commesso da un soggetto non imputabile (ad es., incapace di intendere e volere), ovvero il delitto presupposto è solo astrattamente ipotizzabile¹²: è ritenuta sufficiente la prova logica che il denaro o i beni riciclati abbiano una provenienza illecita¹³.

Il riciclaggio è punito se commesso con **dolo**. L'autore del riciclaggio deve essere consapevole che i beni provengano da un delitto (non è necessario, di contro, che conosca di quale fattispecie si tratti) e deve voler ostacolare l'identificazione di quella provenienza¹⁴.

Negli ultimi anni la Cassazione ha esteso la punibilità dell'agente a titolo di "dolo eventuale"¹⁵, figura non esplicitamente prevista dal codice penale, ma di lunga tradizione dottrinale e giurisprudenziale. Nello specifico, esso consiste nella "rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto, sicché egli, posto nell'alternativa se compiere o meno una determinata operazione, scelga consapevolmente di compierla". La predetta componente volontaristica è ricavabile da indici sintomatici quali "l'anomalia delle operazioni [...], la posizione ricoperta, le competenze in

l'effettiva (e non più solo potenziale) sostituzione di denaro, beni o altra utilità, o l'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa.

Solo con la l. 9 agosto 1993, n. 328, in esecuzione della Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio dell'8 novembre 1990, l'elenco dei reati presupposto veniva esteso – come ancor oggi è – a tutti i delitti non colposi.

¹¹ Il delitto di associazione di tipo mafioso è di per sé idoneo a produrre capitali illeciti che devono essere riciclati per poter essere rimessi in circolazione come capitali ormai depurati e perciò investibili anche in attività economiche produttive legali (cfr. Cass. pen., sez. un., sent. 27 febbraio 2014, n. 25191; Cass. pen., sez. VI, sent. 30 ottobre 2009, n. 45643). I beni possono derivare sia dal delitto di associazione mafiosa, quando la produzione dei proventi è parte del programma criminoso, sia dai singoli delitti realizzati dagli affiliati (cfr. Cass. pen., sez. II, sent. 4 giugno 2013, n. 27292).

¹² Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. 18 gennaio 2018, n. 5459.

¹³ Cfr. Cass. pen., sez. II, sent. 4 febbraio 2015, n. 20188.

¹⁴ Cass. pen., sez. II, sent. 20 ottobre 2017, n. 52549.

¹⁵ Cfr. Cass. pen., sez. II, sent. 17 giugno 2011, n. 25960; Cass. pen., sez. II, sent. 9 marzo 2015, n. 26208; Cass. pen., sez. II, sent. 28 maggio 2018, n. 36893; Cass. pen., sez. V, sent. 17 aprile 2018, n. 21925. Alcuni esempi di situazioni sintomatiche della provenienza illecita sono l'allocazione di cospicui fondi in paesi *off-shore* e l'intestazione di beni o fondi a soggetti giuridici costituiti per impedire l'individuazione del reale beneficiario.

*materia bancaria, la specificità della normativa violata diretta ad evitare il riciclaggio di denaro*¹⁶.

Questo indirizzo, se da un lato segna un importante, ulteriore, punto di collegamento tra il contrasto amministrativo e quello penale al riciclaggio, dall'altro attribuisce alle strutture aziendali competenti, importanti responsabilità in tema di adempimento degli obblighi segnaletici con conseguenti ricadute in termini di adeguata formazione, monitoraggio e controllo.

3.3 Chi può commettere il reato? Il diverso reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il reato di riciclaggio può essere commesso da chiunque, con esclusione di chi abbia partecipato alla realizzazione del delitto presupposto¹⁷.

Con l. 15 dicembre 2014, n. 186, è stato tuttavia introdotto l'autonomo reato di **autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**. Esso punisce le condotte di *“chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

Il comma 4 di quest'ultimo articolo precisa che *“[...] non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”*. Il legislatore intende punire il solo impiego utilitaristico della ricchezza illecita, quando essa produca ricavi e utilità diversi dal godimento personale¹⁸.

¹⁶ Cfr. Cass. pen., sent. 14 gennaio 2016, n. 9472 in cui un direttore di banca veniva condannato per concorso in riciclaggio per aver autorizzato le operazioni richieste da cliente, senza segnalarle come sospette.

Conf. Cass. pen., sent. 10 luglio 2013, n. 29452 (c.d. procedimento “Ortomercato”), che conferma e richiama la precedente sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Milano n. 1031 dell'11 maggio 2012, dove il dolo eventuale nel riciclaggio del funzionario di banca viene individuato sulla base del quadro generale dell'anomala operatività bancaria, a dispetto del quale non erano state segnalate operazioni sospette, sottolineando *“come l'imputata avesse accesso a tutti i dati bancari ... e come ci si trovasse in presenza di una specifica preparazione professionale”*.

¹⁷ La giurisprudenza prevalente, per distinguere tra soggetti concorrenti nel reato presupposto ed estranei a questo, utilizza questo criterio: è considerato concorrente chi, promettendo di svolgere una futura attività di riciclaggio, si accorda con un altro soggetto prima che questi realizzi il reato presupposto, e così lo convinca o lo incoraggi a delinquere. Se, al contrario, l'accordo intervenga dopo la commissione del delitto presupposto, o non vi sia stato l'effetto di convincere o incoraggiare l'altro soggetto, chi ricicla i beni è considerato estraneo al reato presupposto, e quindi punito ai sensi dell'art. 648-bis c.p. (cfr. Cass. pen., sez. V, sent. 10 gennaio 2007 n. 8432).

¹⁸ Si è da ultimo affermata una lettura particolarmente rigorosa, per cui *“l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione*

Le parole scelte dal legislatore per descrivere la condotta di autoriciclaggio si distinguono da quelle utilizzate per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altra utilità. In particolare, nell'art. 648-ter.1 c.p.:

- non è indicato il compimento di “*altre operazioni*” idonee a occultare la provenienza delittuosa dei beni;
- sono specificate le attività “*imprenditoriali e speculative*” (e non solo quelle economiche e finanziarie);
- l'autore del reato deve “*concretamente*” ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa¹⁹.

In altri termini, le condotte di autoriciclaggio non coincidono con quelle del riciclaggio e dell'impiego. Tali discrepanze esigono nuovi sforzi esegetici²⁰.

Nel corso degli ultimi anni, la fattispecie di cui si discute ha assunto un'importanza crescente. Lo stesso soggetto può essere accusato sia del delitto che genera proventi illeciti, sia di autoriciclaggio per l'uso che ne fa. Di conseguenza, è molto probabile che la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 sorga (anche) in relazione all'autoriciclaggio. Deve essere evidenziato che, talvolta, l'organo di accusa si serve di questa “duplice imputazione”, e la utilizza in senso cumulativo, ovvero alternativo, a seconda delle prove raccolte a dimostrazione dell'una o dell'altra ipotesi e anche di una “convenienza processuale”.

della loro provenienza delittuosa, [ossia nei] soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati - attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale - nella disponibilità dell'agente del reato presupposto” (cfr. Cass. pen., sez. II, sent. 11 settembre 2019, n. 37606).

Meno rigida l'interpretazione di altre sentenze recenti, per cui il godimento indiretto successivo alla sostituzione di denaro e il godimento personale dal quale tragga beneficio anche un terzo, magari un familiare, sono ritenuti non punibili: Cass. pen., sez. V, sent. 11 dicembre 2018, n. 5719; Cass. pen., sez. II, sent. 7 giugno 2018, n. 30399.

A dispetto di alcune incertezze, è invece considerato punibile l'impiego delle somme nel gioco o nella scommessa: Cass. pen., sez. II, 29 marzo 2019, n. 13795; in senso contrario, Cass. pen., sez. II, 6 marzo 2019, n. 9751.

¹⁹ La Cassazione ha di recente affermato che è sufficiente anche la condotta che rende difficile, ma non impossibile, identificare la provenienza delittuosa (cfr. Cass. Pen., sez. II, sent. 11 settembre 2019, n. 37606).

²⁰ Su questi temi, cfr. N. MAINIERI-G.M.TOVINI, *I primi quattro anni dell'autoriciclaggio nell'interpretazione della Cassazione*, in *Giurisprudenza penale*, 2019, n. 3, in particolare, pp. 3-6.

3.4 I rapporti con i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Vi sono reati, affini al riciclaggio, che puniscono altre condotte successive alla commissione di un delitto non colposo.

In particolare, l'**art. 648 c.p. (ricettazione)** punisce, anche a titolo di dolo eventuale, *“chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”*. Vi rientrano tutte le attività negoziali, a titolo oneroso o gratuito, idonee a trasferire la cosa nel patrimonio dell'acquirente; ogni acquisizione che comporti un materiale trasferimento, anche solo temporaneo; il nascondimento della cosa, anche per breve tempo. Risponde poi di ricettazione anche il soggetto che metta in contatto le parti, pur indirettamente; è invece indifferente che la cosa venga poi effettivamente acquistata o ricevuta.

Due le principali differenze rispetto al riciclaggio:

- per la ricettazione, la legge non richiede che la condotta sia idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. Così, chi acquista dall'autore di un furto un gioiello rubato commette ricettazione, mentre chi prende il gioiello, lo smonta e poi rivende separatamente le pietre preziose e l'oro commette riciclaggio. È punito per ricettazione e non per riciclaggio chi, dopo aver ricevuto un assegno, senza manometterlo, alterarlo o falsificarlo, lo giri ad un'altra persona che lo incassa;
- nella ricettazione, la condotta è orientata a un preciso scopo, quello di conseguire un profitto per sé o per altri; questo elemento è invece assente nel reato di riciclaggio.

Un altro reato affine è l'**impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa (art. 648-ter c.p.)**²¹. È punito, anche a titolo di dolo eventuale, chiunque *“fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”*.

L'impiego di proventi delittuosi nell'economia, che può determinare l'inquinamento del mercato e il pregiudizio della libera concorrenza, rappresenta l'ultima fase del “ciclo criminoso” iniziato con il delitto presupposto e proseguito con la ricettazione o il riciclaggio.

²¹ La disposizione è stata introdotta nel c.p. con l'art. 24 l. 19 marzo 1990, n. 55. Come la fattispecie di riciclaggio, l'art. 648-ter c.p. è stato modificato con l. 9 agosto 1993, n. 328, che ha esteso il catalogo dei reati presupposto ad ogni delitto; peraltro, a differenza del riciclaggio, la norma prende in considerazione anche i delitti colposi. Tale differenza, tuttavia, è poco più che apparente, dal momento che il nostro ordinamento non prevede reati colposi idonei a produrre proventi che possano poi essere riciclati o reimpiegati.

Sono condotte di impiego le attività – anche se non svolte professionalmente – di produzione, circolazione, intermediazione e scambio di beni, servizi, denaro e valori mobiliari (comprese, ad es., le attività di finanziamento a titolo oneroso, quali la concessione di mutui)²². È punito anche l'impiego in attività illecite²³. Nella maggior parte dei casi, le condotte di impiego sono idonee ad occultare la provenienza illecita del bene, ma il requisito non è indispensabile (e non è previsto nel testo dell'art. 648-ter c.p.)²⁴.

4. Il ruolo dell'OdV nella prevenzione dei reati di cui all'art. 25-octies d.lgs. 231/2001

Al fine di individuare le principali attribuzioni dell'OdV per far fronte ai reati elencati all'art. 25-octies, occorre fare riferimento alle previsioni contenute nel d.lgs. 231/2001.

L'adozione e l'efficace attuazione di un MOGC idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi (art. 6 comma 1, lett. a, d.lgs. 231/2001), la previsione di un OdV (art. 6, comma 1, lett. b) che vigili sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del MOGC sono elementi centrali che concorrono a mandare l'ente esente da responsabilità quando alcuno dei suoi soggetti apicali (o sottoposti all'altrui direzione o vigilanza) abbia commesso uno dei reati presupposto (artt. 24 ss. d.lgs. 231/2001).

Poiché l'art. 25-octies contempla tra i suddetti reati la ricettazione (art. 648 c.p.), il riciclaggio (art. 648-bis c.p.), l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1, c.p.), l'OdV partecipa all'attività di prevenzione degli stessi.

²² La giurisprudenza fa riferimento ad ogni attività che possa rientrare nelle definizioni di cui agli artt. 2082 (che definisce l'imprenditore agricolo come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi), 2135 (che definisce l'imprenditore agricolo) e 2195 c.c. (che elenca le attività imprenditoriali soggette a obbligo di registrazione). Cfr. Cass. pen., sez. II, sent. 5 luglio 2018, n. 38422. Per la rilevanza delle attività anche se non svolte professionalmente, cfr. Cass. pen., sez. II, sent. 5 novembre 2013, n. 9026. Perché tali attività rilevino ai fini della fattispecie, non deve prevalere l'aspetto intellettuale.

²³ Se i proventi delittuosi vengono impiegati in un'attività illecita, si determina ugualmente, ed è persino maggiore, l'effetto distorsivo del funzionamento del mercato e della libera concorrenza: cfr. Cass. pen., sez. II, sent. 5 novembre 2013, n. 9026.

²⁴ Questa norma mira infatti essenzialmente – anche se non esclusivamente – a proteggere l'ordine economico e le naturali dinamiche di mercato dall'inquinamento dei capitali illeciti. Così ha chiarito la Corte di cassazione a Sezioni Unite, componendo un contrasto giurisprudenziale: Cass. pen., sez. un., sent. 27 febbraio 2014, n. 25191; cfr. anche Cass. pen., sez. II, sent. 17 giugno 2015, n. 37678.

4.1 La vigilanza sull'efficacia antiriciclaggio del MOGC

Ove istituito, l'OdV è dunque titolare di obblighi di vigilanza sull'idoneità e l'adeguatezza del MOGC a prevenire i reati presupposto di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001. In particolare:

- verifica la *conformità* del MOGC alle norme precauzionali antiriciclaggio. Per ciò che concerne i soggetti obbligati, i modelli dovranno adeguarsi al d.lgs. 231/2007 e successive modifiche, alle sue disposizioni attuative e inoltre alle linee-guida delle associazioni di categoria rappresentative²⁵. Quanto ai soggetti non destinatari della disciplina antiriciclaggio, è comunque previsto che le osservazioni del Ministero della Giustizia (di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. 231/2001) riguardanti l'idoneità dei MOGC a prevenire i reati di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001 siano formulate sentito il parere dell'UIF (art. 25-*octies*, comma 3, d.lgs. 231/2001);
- verifica che il MOGC *mantenga*, nel tempo, la sua capacità preventiva (ad es., conduce verifiche periodiche sulle operazioni svolte) e lo stesso sia efficacemente *attuato*, vale a dire che vi sia coerenza tra le previsioni del medesimo e la concreta operatività; a tal fine, quando ne ravvisi la necessità, promuove l'adozione di *misure correttive e di aggiornamento* del MOGC e svolge attività di *costante informazione* dei soggetti apicali in merito a condotte non conformi al MOGC; verifica, inoltre, l'adeguatezza del sistema di segnalazione delle presunte violazioni (c.d. *whistleblowing*);
- verifica l'adeguatezza e il rispetto delle *procedure aziendali* e dei *protocolli* adottati in attuazione del MOGC da parte delle funzioni coinvolte nei processi a rischio riciclaggio;
- cura l'*informazione* e la *formazione* del personale sull'osservanza delle norme del MOGC, con specifico riferimento alla sua funzione preventiva dei reati.

Resta fermo che non è sufficiente, per l'adeguatezza del MOGC, l'aderenza alla normativa, dovendosi adeguare le procedure di prevenzione dei reati alla concreta realtà aziendale²⁶; in altri termini, l'applicazione del MOGC non deve essere attività di pura forma (c.d. "*cosmetic compliance*"). Ciò si riflette sulla struttura dell'OdV e sulle caratteristiche devono connotare la sua attività:

²⁵ L'art. 9, comma 1, Delibera Consob n. 20570/2018, attuativa della normativa antiriciclaggio come di recente modificata, prevede l'obbligo per i soggetti destinatari, qualora adottino eventualmente un MOGC, di inserirvi specifiche previsioni in merito alla prevenzione dei reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (http://www.consob.it/documents/46180/46181/reg_consob_2018_20570.pdf/61495c49-c4aa-42c5-b839-c591e249471d).

²⁶ Cass. pen., sez. V, sent. 18 dicembre 2013, n. 4677, che sottolinea come il MOGC debba sempre essere adeguato alla specifica realtà aziendale.

- l'OdV deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo²⁷ che consentano di acquisire informazioni (anche a campione) accedendo liberamente e senza preavviso a qualsiasi unità organizzativa, estraendo copia di documenti, incontrando periodicamente i dirigenti e i responsabili delle unità;
- l'OdV riceve e fornisce flussi informativi dagli e agli organi di controllo interno (collegio sindacale, *compliance*, *internal audit*, *risk management*, funzione anticiclaggio, RSPP, dirigente preposto). La portata e la qualità dei flussi informativi, nonché le modalità con cui circolano le informazioni sono parametri essenziali per valutare l'efficacia dell'azione dell'OdV. Esso può, inoltre, approfondire le carenze del MOGC e a segnalare agli organi di controllo e di governo l'esito dei controlli svolti, le eventuali anomalie, i rischi e i profili di miglioramento della *compliance* interna²⁸. A tal fine, l'OdV può altresì delegare ulteriori approfondite analisi a *internal* ed *external auditor*.

4.2 Omessa o insufficiente vigilanza: l'assenza di responsabilità penale

Nonostante abbia poteri e obblighi di verifica, di analisi, di segnalazione agli organi di vertice delle carenze funzionali e delle inosservanze del MOGC, l'OdV, secondo l'indirizzo assolutamente maggioritario, non ha l'obbligo e il potere di impedire direttamente i reati – anche di riciclaggio – eventualmente commessi da apicali e subordinati.

L'OdV, in tale prospettiva, non è responsabile per omesso impedimento di tali reati²⁹, salvo alcune ipotesi peculiari, quale l'attribuzione ai componenti dell'OdV di ulteriori funzioni o cariche aziendali (cfr. *infra*, § 5.3.3).

Infatti, la responsabilità per non aver impedito il reato commesso da altri richiederebbe la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 40, comma 2, c.p. ("*non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*"): in primo luogo,

²⁷ Cass. pen., sez. II, sent. 27 giugno 2016, n. 52316.

²⁸ L'art. 9, comma 2, della citata Delibera Consob n. 20570/2018, individua, tra i compiti dell'OdV, il "*coordinamento con gli organi sociali e le funzioni di controllo*" e il comma 3 prevede lo scambio di "*regolari flussi informativi*". Nello stesso senso la Circolare n. 285 del 2013 di Banca d'Italia, recante *Disposizioni di vigilanza per le banche* (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Circ._285_Testo_integrale_al_29_aggto-segnalibri.pdf), e l'art. 31 del Regolamento IVASS n. 38/2018 (https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n38/Regolamento_38_2018.pdf).

²⁹ V., in proposito, *Linee guida ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 di ASSOSIM – Associazione società di intermediazione immobiliare*, 2013, p. 29: https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1113&sheet=2&sez=3&Linee-Guida-Assosim

la titolarità di un preciso obbligo giuridico di impedire le conseguenze della condotta altrui, neutralizzandone gli effetti; poi, la titolarità di poteri con cui adempiere efficacemente, almeno in astratto, tale compito. Tali obblighi e poteri (c.d. posizione di garanzia) non sussistono in capo ai membri dell'OdV:

- l'OdV svolge sì funzioni di controllo, ma, giova ribadirlo, non in merito alla prevenzione dei reati, bensì al funzionamento e all'osservanza del MOGC³⁰. È, inoltre, sprovvisto dei poteri impeditivi della commissione illeciti³¹. Ne è prova il fatto che non è suo compito adottare il MOGC, né aggiornarlo, ma solo verificarne l'applicazione e suggerire agli organi gestori gli interventi necessari alla corretta funzionalità;
- anche il requisito dell'autonomia dell'OdV (art. 6, comma 1, lett. b, d.lgs. 231/2001) non comporta l'attribuzione di poteri di intervento sull'organizzazione dell'ente. Persino l'autonomia di spesa dell'OdV, ove prevista dallo statuto dell'ente, è correlata al solo svolgimento dei compiti di controllo;
- non sarebbe possibile, per un OdV composto da poche persone (spesso solo tre membri) o addirittura unipersonale, esercitare un controllo capillare ed effettivo sulle molteplici attività di un ente (specie se di rilevanti dimensioni), sul comportamento dei suoi appartenenti, in particolare degli apicali;
- l'attribuzione di questi poteri di intervento non sarebbe in ogni caso auspicabile: si tratta, infatti, di poteri simili a quelli delle Forze dell'Ordine o dell'Autorità giudiziaria.

4.3 La responsabilità civile dell'OdV

Un aspetto di notevole interesse concernente la posizione giuridica dell'OdV attiene alla possibilità di configurare una responsabilità di natura civilistica in capo ai suoi componenti nel caso di mancata o insufficiente vigilanza sul funzionamento ed osservanza del MOGC.

Può essere, a tal proposito, opportuno operare una distinzione analizzando il tema della responsabilità civile dei componenti dell'OdV sotto due distinti profili: il profilo "interno" e il profilo "esterno".

³⁰ V. *Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Confindustria*, 7 marzo 2002, agg. marzo 2014, pp. 70-71: <https://www.confindustria.it/wcm/connect/03561fa6-5ea6-485f-b464-541b1ee7cebb/Linee%2BGuida%2B231%2BConfindustria%2B-%2BP.%2Bgenerale%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-03561fa6-5ea6-485f-b464-541b1ee7cebb-mu2X6ON>

³¹ Per una sintetica, ma efficace, esposizione dei poteri e dei limiti di intervento dell'OdV, v. la Circolare n. 83607/2012 della Guardia di Finanza: *Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali*, vol. III, parte II, p. 87: <https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/default-document-library/guardia-di-finanza-circolare-n-83607-2012-e-modulo-operativo-n-6.pdf?sfvrsn=0>

Con la prima espressione ci si riferisce alla responsabilità dell'OdV (*rectius*, dei suoi componenti) nei confronti dell'ente che lo ha nominato. Titolare dell'azione è in questo caso l'organo amministrativo dell'ente, rientrando tra le prerogative di tale organo altresì quella di deliberare l'avvio di azioni legali da parte dell'ente stesso.

La dottrina maggioritaria propende per l'inquadramento della responsabilità dei componenti dell'OdV come responsabilità per inadempimento di obblighi contrattuali assunti da ciascuno di tali componenti nei confronti dell'ente; pur in assenza di una espressa adesione da parte dei componenti dell'OdV, in sede di insediamento iniziale, ad uno strumento contrattuale che ne definisca compiti e responsabilità, si ritiene infatti configurabile comunque una convenzione – tra i suddetti componenti e l'ente – che trova le proprie radici nelle previsioni normative che definiscono gli obiettivi ed i compiti dell'OdV nel suo complesso, dalle quali può pertanto desumersi il contenuto di obblighi di correttezza e diligenza applicabili all'attività dei suddetti componenti.

Sotto tale profilo, "interno", dunque, deve ritenersi che i componenti dell'OdV rispondano a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti dell'ente, laddove quest'ultimo possa dimostrare:

- l'intervenuta violazione degli obblighi di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001;
- l'insorgere di un danno che sia conseguenza immediata e diretta delle violazioni accertate; e
- l'esistenza di un adeguato rapporto di causalità tra il summenzionato inadempimento ed il danno.

Ne discende che i profili di responsabilità dei componenti dell'OdV devono essere valutati principalmente alla luce delle obbligazioni contrattuali che si assumono violate, e sempreché il verificarsi del reato presupposto sia causalmente collegato a tale inadempimento.

Quanto alla possibile rilevanza esterna della responsabilità dell'OdV, azionabile dai terzi danneggiati dalla condotta inadempiente dell'OdV, la dottrina ritiene difficilmente configurabile, anche in presenza di un reato presupposto, una qualsiasi forma di responsabilità a carico dell'OdV, in quanto la sua natura di ufficio addetto al controllo sull'operato dell'ente, e non di organo aziendale, non sembra idonea ad attribuire alla condotta di quest'ultimo una rilevanza esterna.

Di qui l'impossibilità di far rispondere i componenti dell'OdV (ovvero l'OdV in forma collegiale) a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per gli eventuali danni causati a soggetti diversi dall'ente; i terzi danneggiati potranno eventualmente contestare la responsabilità dell'ente per inadeguatezza delle scelte gestorie degli amministratori, ferma restando la possibilità per l'ente stesso, per mezzo dell'organo amministrativo, di agire in regresso verso i componenti l'OdV, ove ne ricorrano i presupposti.

Parimenti, non si ritiene ammissibile che l'OdV risponda a titolo di responsabilità extracontrattuale nell'ipotesi di inadeguatezza del MOGC adottato dall'ente o di carenze nel

relativo funzionamento, in quanto l'adozione di tale modello spetta all'organo amministrativo dell'ente, e ciò si ritiene valido anche laddove l'OdV non avesse vigilato diligentemente circa il funzionamento del MOGC e provveduto alle relative segnalazioni nei confronti degli amministratori dell'ente.

5. Il ruolo dell'OdV nella disciplina antiriciclaggio

5.1 Il d.lgs. 231/2007: definizione e prevenzione del riciclaggio sotto il profilo amministrativo

In attuazione della Direttiva 2005/60/CE (Terza Direttiva Antiriciclaggio³²), nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, è stato introdotto il d.lgs. 231/2007, prima normativa organica in materia di contrasto al riciclaggio di proventi illeciti e di finanziamento al terrorismo, abrogativa e sostitutiva della disciplina che si era stratificata negli anni precedenti³³.

È anzitutto da evidenziare la definizione di riciclaggio contenuta nell'art. 2, comma 1, d.lgs. 231/2007, sostanzialmente confermata dalle successive modifiche normative (d.lgs. 90/2017 e 125/2019)³⁴:

“Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

³² La Direttiva 2005/60/CE (“*concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo*”) è stata preceduta da altre “*direttive antiriciclaggio*”: la Direttiva 308/91/CEE (“*relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite*”), recepita con d.lgs. n. 125/1997, e la Direttiva 2001/97/CE (“*recante modifica della direttiva 91/308/CEE*”), recepita con d.lgs. n. 56/2004.

³³ Questi i precedenti normativi: l'art. 13 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, poi art. 30, comma 1, l. 19 marzo 1990, n. 55, dedicato principalmente alla prevenzione della criminalità mafiosa; la l. 5 luglio 1991, n. 197, più volte modificata e integrata da altre fonti speciali, come il d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

³⁴ V. *infra*, § 5.3.

c) *l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*

d) *la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione".*

Questi, dunque, i principali connotati del riciclaggio ai sensi del d.lgs. 231/2007:

- l'ampiezza della descrizione delle condotte che richiama, oltre alle condotte tipiche dei reati di riciclaggio³⁵, la terminologia di altre fattispecie a rilevanza penale, come il favoreggiamento (artt. 378-379 c.p.)³⁶;
- il riferimento a una generica attività criminosa – delittuosa o contravvenzionale³⁷ – quale fonte di provenienza dei beni da riciclare, e non solo ai delitti, come accade invece per i reati di riciclaggio *ex art. 25-octies* d.lgs. 231/2001;
- l'assenza della clausola "*fuori dei casi di concorso nel reato*", che consentiva, già prima dell'introduzione, nel 2014, della fattispecie penale di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)³⁸, di ritenervi comprese le condotte di chi abbia realizzato o concorso a realizzare l'attività criminosa da cui provenivano i beni da riciclare.

La latitudine della definizione è funzionale agli obiettivi del sistema amministrativo e regolamentare antiriciclaggio: proteggere l'integrità e la stabilità dei sistemi finanziari ed economici, messe a rischio dai fenomeni di *money laundering*, in un'ottica essenzialmente preventiva, non repressiva.

In tal senso, nel testo originario era prevista la collaborazione attiva dei soggetti esposti al rischio di operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo (enti obbligati), tra cui gli intermediari bancari e finanziari, i soggetti comunque esercenti attività finanziaria, i professionisti e i revisori contabili, e gli altri operatori nei settori finanziario e regolamen-

³⁵ V. *supra*, § 3.

³⁶ Rispettivamente favoreggiamento personale ("*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità (...) o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti*") o reale ("*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato*").

³⁷ Occorre evidenziare l'intervento dell'art. 1, comma 2, lett. b, d.lgs. 90/2017, che ha precisato che per attività criminosa all'origine del riciclaggio si deve fare riferimento a delitto non colposo.

³⁸ V. *supra*, § 3.3.

Per ulteriori peculiarità e approfondimenti sulla definizione di riciclaggio nei due ambiti, penale e amministrativo, v. F. DI VIZIO, *Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio*, in *Quaderni dell'antiriciclaggio*, numero 8 luglio 2017: https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2017/quaderni-8-2017/quaderni_8_2017.pdf

tato (cfr. per l'elenco degli obbligati l'art. 3 d.lgs. 231/2007). Tale collaborazione si declinava in una triade di obblighi presidiati da sanzioni penali e amministrative, e sulla cui osservanza avrebbero vigilato, in prima battuta, le Autorità di settore.

- L'obbligo di adeguata verifica della clientela prima dell'instaurazione di un rapporto continuativo, del compimento di un'operazione o di una prestazione professionale, da cui i soggetti obbligati avrebbero dovuto astenersi in caso di impossibilità di affidabile identificazione del cliente e del titolare effettivo.
- L'obbligo di conservazione e registrazione nell'Archivio Unico Informatico dei documenti e delle informazioni acquisite per assolvere all'adeguata verifica della clientela. Emergeva, da qui, l'insostituibilità del patrimonio informativo e documentale a disposizione dei soggetti obbligati (c.d. *paper trails*), eventualmente condiviso con le istituzioni controllanti.
- L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette alla Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia (in seguito, "UIF") qualora i soggetti obbligati venissero a conoscenza o sospettassero che fossero in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; le segnalazioni sarebbero state poi approfondite in collaborazione con la Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia di Finanza.

Il d.lgs. 231/2007 prevedeva altresì un sistema di controllo sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio interno agli stessi soggetti obbligati; ne erano interessati, come si dirà, anche i rispettivi OdV.

5.2 Il ruolo dell'OdV nella disciplina antiriciclaggio fino al 2017

Fino alla riforma intervenuta nel 2017 (d.lgs. 90/2017), l'OdV istituito presso i soggetti obbligati ai sensi del d.lgs. 231/2007 era titolare di ulteriori e specifici compiti. È quindi opportuno ripercorrerne l'evoluzione.

5.2.1. Generale obbligo di vigilanza (art. 52, comma 1)

L'art. 52, comma 1, stabiliva che *"Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione³⁹, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute"*.

³⁹ Rispettivamente, organi di controllo endo-societario nei sistemi di *governance* tradizionale, dualistico e monistico.

L'inciso "*fermo restando quanto disposto (...) da leggi speciali*", determinava innanzitutto che l'OdV restasse obbligato alla vigilanza sui MOGC adottati dall'ente ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b, d.lgs. 231/2001. Tuttavia, a ciò l'art. 52, comma 1, aggiungeva uno specifico obbligo di vigilanza sull'osservanza della normativa antiriciclaggio.

Emergeva, però, la concreta possibilità di inefficienze, date le potenziali sovrapposizioni con i controlli antiriciclaggio degli altri organi individuati dall'art. 52 – collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo di gestione e soggetti incaricati del controllo di gestione – e l'inadeguatezza strutturale dell'OdV ad adempiere una funzione di *monitoring* onnicomprensivo.

La modifica apportata dall'art. 30, comma 1, lett. a, d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151 ha inteso ovviare a tali problematiche. Secondo la nuova versione dell'art. 52, comma 1, ciascun organo di controllo avrebbe dovuto vigilare nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Questa specificazione ha chiarito come l'obbligo di vigilanza dell'OdV dovesse parametrarsi alla sua funzione tipica di controllo sui MOGC: l'OdV avrebbe dovuto controllare il rispetto dell'intero *corpus* normativo in tema di antiriciclaggio nella prospettiva della vigilanza "*sulla corretta applicazione delle misure e dei presidi adottati dall'ente per prevenire il fenomeno del riciclaggio*"⁴⁰ di cui al d.lgs. 231/2001; non avrebbe invece dovuto controllare direttamente i singoli fatti gestionali.

5.2.2. Obblighi specifici di comunicazione (art. 52, comma 2)

Qualora dall'attività di vigilanza condotta ai sensi dell'art. 52, comma 1, fossero emerse violazioni del d.lgs. 231/2007, l'OdV avrebbe dovuto adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal comma 2.

"Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:

- a) *comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;*
- b) *comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;*
- c) *comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;*
- d) *comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia".*

⁴⁰ Così AA.Vv., *Ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231)*, https://www.aodv231.it/images/pdf/1497-10-Position%20Paper%20Antiriciclaggio_02%2003%202015.pdf, 2 marzo 2015, p. 4.

Per gli obblighi di comunicazione interna, di cui erano destinatari il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato, la lett. *b* menzionava le infrazioni agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette (art. 41). La norma traduceva un principio prudenziale: qualora l'OdV, nella propria attività di controllo sul MOGC, apprendesse o sospettesse la commissione di illeciti, era tenuto a comunicarlo ai vertici dell'ente affinché provvedessero alle opportune verifiche.

Degli obblighi di comunicazione esterna, invece, erano destinatari:

- le Autorità di Vigilanza di settore, qualora l'OdV avesse notizia di violazioni delle disposizioni attuative alla normativa antiriciclaggio (lett. *a*) o di infrazioni relative agli obblighi di registrazione dei dati e delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico (lett. *d* come modificata nel 2009);
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, qualora l'OdV avesse notizia di infrazioni alle norme sulla limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore e alle norme sul divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (lett. *c*).

Proprio gli obblighi di comunicazione esterna destavano non poche perplessità: questa sorta di "obbligo di denuncia" a danno dell'ente di appartenenza pareva strutturalmente incompatibile con la funzione tipicamente interna e di sostegno all'ente dell'OdV.

5.2.3. La responsabilità penale

La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 52, comma 2, d.lgs. 231/2007 era sanzionata dal successivo art. 55, comma 5: *"Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro"*.

Si trattava dell'unica norma in tutto l'ordinamento ad associare esplicitamente una pena a un comportamento dei membri dell'OdV ⁴¹.

5.2.4. L'esclusione di altri obblighi

Con un intervento correttivo (d.lgs. 151/2009), si è aggiunto il comma 3-*bis* all'art. 12 d.lgs. 231/2007, disposizione sugli adempimenti antiriciclaggio dei professionisti. Evitando inutili duplicazioni, i componenti degli organi di controllo venivano esonerati dagli obblighi propri del soggetto vigilato, vale a dire l'adeguata verifica della clientela (art. 18), l'identificazione del cliente e del titolare effettivo (art. 19), la registrazione di dati e la conservazione di documenti (artt. 36, 37 e 39) e la segnalazione di operazioni sospette (art. 41).

⁴¹ V. *supra*, § 4.2 e *infra*, § 5.3.3 quanto alla discussa configurabilità di una responsabilità per omesso impedimento dell'evento ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.

Veniva così chiarito che i singoli componenti degli organi di controllo non svolgevano una prestazione professionale per conto dell'ente, ma erano inquadrati nell'ambito di un rapporto organico con il medesimo; rispetto ai componenti dell'OdV, ciò significava che gli unici obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007 restavano quelli di vigilanza (art. 52, comma 1) e di comunicazione (art. 52, comma 2).

5.3. L'esclusione dell'OdV dal novellato d.lgs. 231/2007

Il d.lgs. 90/2017, in attuazione della Direttiva (UE) 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. Quarta Direttiva Antiriciclaggio), ha modificato in maniera sostanziale la disciplina antiriciclaggio preesistente, contenuta nel d.lgs. 231/2007, introducendo numerosi elementi di novità con riferimento ai soggetti obbligati, alle misure di adeguata verifica della clientela (incluse quella semplificata e rafforzata), alla valutazione del rischio, alle segnalazioni di operazioni sospette, nonché all'attività di registrazione e al regime sanzionatorio.

Gli effetti fondamentali della riforma, per quanto qui interessa, sono i seguenti:

- vengono modificati gli obblighi di vigilanza e comunicazione degli organi di controllo all'interno degli enti obbligati;
- l'OdV viene escluso dall'elenco di soggetti destinatari di questi obblighi.

Di conseguenza, si impone uno sforzo interpretativo per comprendere quali siano i residui compiti dell'OdV nella specifica normativa antiriciclaggio riformata, fermo l'obbligo di vigilanza dell'OdV sull'adeguatezza del MOGC anche in relazione alla prevenzione dei reati di riciclaggio.

5.3.1. Gli obblighi di vigilanza e comunicazione (artt. 46 e 51)

A seguito della riforma, gli obblighi di vigilanza e comunicazione degli organi di controllo interno presso i soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio, prima contemplati nell'art. 52⁴², sono disciplinati dagli artt. 46 e 51 d.lgs. 231/2007.

Resta immutato l'obbligo di vigilanza sull'osservanza delle norme antiriciclaggio, ora collocato dall'art. 46, comma 1⁴³.

⁴² V. *supra*, § 5.2.

⁴³ "I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto".

Al contrario, gli obblighi di comunicazione sono stati riformulati, e la loro violazione de-penalizzata⁴⁴:

- l'art. 46, comma 1, lett. *a*, impone un obbligo di comunicazione (interna) senza ritardo al legale rappresentante o a un suo delegato delle operazioni potenzialmente sospette di cui gli organi di controllo vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Il diretto controllo sulle operazioni sospette è una novità della riforma, atteso che l'abrogato art. 52, comma 2, lett. *b*, imponeva di comunicare soltanto le omesse segnalazioni;
- l'art. 46, comma 1, lett. *b*, stabilisce un obbligo di comunicazione (esterna) senza ritardo alle Autorità di Vigilanza di settore (Banca d'Italia Consob, IVASS) e alle amministrazioni e organismi interessati (art. 1, comma 2, lett. *a*, d.lgs. 231/2007), in ragione delle rispettive attribuzioni, dei fatti che possono integrare violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime⁴⁵ delle disposizioni di cui al titolo II – obblighi di adeguata verifica, di conservazione, di segnalazione di operazioni sospette – e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- l'art. 51, comma 1, prevede l'obbligo di comunicazione (esterna), entro trenta giorni, al MEF, delle violazioni delle limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12) e del divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 50), che gli organi di controllo abbiano riscontrato nell'esercizio delle proprie funzioni⁴⁶.

Infine, l'art. 46, comma 2, ha confermato per i componenti degli organi di controllo presso i soli soggetti obbligati la clausola di esonero dagli obblighi antiriciclaggio propri del soggetto controllato⁴⁷.

⁴⁴ Secondo l'art. 59, comma 1, "Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto"; secondo l'art. 63, comma 5, "La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro".

⁴⁵ Circolare Min. econ. fin., 6 luglio 2017 (DT 54071), p. 4 ss., in cui si sono specificati questi concetti: http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/circolare_d.lgs._90_17_6_luglio_ore_15.pdf.

⁴⁶ Si specifica, poi, che "2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato. 3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1."

⁴⁷ V. in tal senso la *Relazione illustrativa al d.lgs. 90/2017*, p. 15: https://www.fiscal-focus.it/all/Relazione_illustrativa_D.Lgs._25.05.2017_n._90.pdf.

5.3.2. L'esclusione dell'OdV dagli obblighi di vigilanza e comunicazione

Novità di fondamentale rilevanza del d.lgs. 90/2017, ai fini della presente indagine, è l'esclusione dell'OdV, e dei soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati, dal novero degli organi obbligati ex artt. 46 e 51 d.lgs. 231/2007. Restano invece obbligati i componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.

Il legislatore del 2017 ha dunque voluto eliminare le attribuzioni dell'OdV in materia di antiriciclaggio ex d.lgs. 231/2007. L'unica eccezione è rinvenibile nelle disposizioni di attuazione: l'art. 9, comma 4, Delibera CONSOB n. 20570/2018, secondo cui le *“attività svolte dall'organismo sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF”*. Alla violazione di questo obbligo di collaborazione, che comunque non prevede espressamente alcuna iniziativa in capo all'OdV, possono seguire anche sanzioni amministrative (art. 60, comma 1, d.lgs. 231/2007⁴⁸).

Inoltre, si è inteso mantenere le funzioni di vigilanza e di comunicazione delle infrazioni alla normativa antiriciclaggio solo in capo a organi – collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione – che, a differenza dell'OdV, sono necessariamente presenti negli organigrammi societari degli enti obbligati. Al riguardo, si rammenta come l'istituzione di un OdV nell'ambito degli intermediari bancari e finanziari – tra i soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio – non sia obbligatoria, per quanto ritenuta un *“presidio fondamentale ai fini della prevenzione della commissione degli illeciti”*⁴⁹. Tuttavia, deve osservarsi che la distinzione tra l'OdV e gli organi di controllo interno obbligati ai sensi del d.lgs. 231/2007 nella versione attuale non è sempre

⁴⁸ CONSOB, Delibera n. 20570 del 2018, *Adozione del Regolamento recante disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio*, http://www.consob.it/documents/46180/46181/reg_consob_2018_20570.pdf/61495c49-c4aa-42c5-b839-c591e249471d. All'art. 9, comma 4 si legge che ai *“destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali”* si applica una sanzione amministrativa pecuniaria (da 5.000 euro a 50.000 euro).

⁴⁹ Viene in rilievo, al riguardo, quanto riportato nella Relazione sull'Analisi d'Impatto emessa dalla Banca d'Italia, 3 luglio 2013 in connessione con il procedimento di pubblica consultazione di *“Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa”*, par. 2, p. 7, <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2012/cons-031112/impatto.pdf>.

Sull'inquadramento dell'OdV nell'assetto dei controlli interni delle banche si veda la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, *“Disposizioni di vigilanza per le banche”*, che contiene rilevanti

netta. Si pensi all'art. 6, comma 4-*bis*, d.lgs. 231/2001, introdotto con l. 183/2011, il quale prevede che nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione possano svolgere le funzioni dell'OdV⁵⁰. Si può anche verificare che uno o più membri degli organi di controllo siano nominati componenti dell'OdV, se dotati dei necessari requisiti di autonomia, onorabilità, continuità d'azione e professionalità.

L'eventuale commistione tra organi o cariche sociali non incide però sul fatto che, quando siano esercitate le distinte funzioni di OdV, non sorga comunque alcuno specifico obbligo ai sensi del d.lgs. 231/2007. Infatti, i *componenti* del collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione sono obbligati ai sensi del d.lgs. 231/2007 *nell'esercizio delle loro funzioni*⁵¹.

Di conseguenza, qualora si opti per unificare cariche e funzioni, è sempre opportuno adottare alcune cautele⁵²:

- in sede di affidamento dell'incarico e di concreto svolgimento dello stesso, si distinguano le *funzioni* svolte in qualità di organo di controllo della società e quelle svolte come OdV;
- i *componenti* di entrambi gli organi, in caso di dubbio sulle funzioni che stanno svolgendo, chiedano che sia verbalizzato il proprio dissenso a determinazioni dell'organo anche potenzialmente contrarie agli obblighi antiriciclaggio. In questo caso, infatti, si andrà esenti da eventuali responsabilità per violazione di tali obblighi⁵³.

Va inoltre ricordato che, in sede di ispezione della Banca d'Italia, si svolgono frequentemente interlocuzioni con l'OdV, a dimostrazione dell'importante ruolo che questo può rivestire nell'organizzazione dell'ente.

indicazioni per l'OdV, in particolare al Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II, Paragrafo 4 (pp. 316-317 del testo in pdf) che ha addirittura previsto che le funzioni dell'OdV siano sempre attribuite al collegio sindacale, salvo motivate eccezioni: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Circ._285_Testo_integrale_al_29_aggto-segnalibri.pdf.

⁵⁰ V. le già citate Linee guida Confindustria 2002, agg. 2014, p. 64, secondo cui *“l'integrazione dei compiti ad esso [collegio sindacale] attribuiti con la funzione di Organismo di vigilanza consentirebbe al Collegio di massimizzare le sinergie, eliminando duplicazioni e assicurando l'adeguatezza dei flussi informativi”*, purché siano rispettati quei requisiti di indipendenza richiesti all'OdV.

La Circolare ABI, n. 1/2012 (http://web.iusletter.com/~admin/Iusletter69-11/CircAbi1_2012.pdf) analizza anche l'attribuzione di tali funzioni agli organi di controllo nei sistemi diversi da quello tradizionale.

⁵¹ V. *supra*, § 5.2.1.

⁵² Sul punto v. AA.Vv., *La modifica dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001: critica ragionata all'attribuzione al collegio sindacale della funzione di organismo di vigilanza*, https://www.aodv231.it/images/pdf/POSITION%20PAPER_CS_ODV.pdf, 23 marzo 2012, p. 9 che non consigliava tale scelta.

⁵³ Risposte del Min. econ. fin. 11 novembre 2013, domanda 8 ([https://www.dottcomm.bo.it/UserFiles/MEF%20risposta%20quesiti%202013-11-11\(1\).pdf](https://www.dottcomm.bo.it/UserFiles/MEF%20risposta%20quesiti%202013-11-11(1).pdf)).

5.3.3. Riflessi sulla responsabilità penale

Alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs. 90/2017, anche la tematica della responsabilità penale dell'OdV, in relazione agli obblighi antiriciclaggio, deve essere integralmente riveduta.

All'intervento normativo in esame si deve infatti una complessiva riforma delle fattispecie penali del d.lgs. 231/2007. In linea con le indicazioni della legge delega, si è ridotta l'area di rilevanza penale delle violazioni a opera dei soggetti obbligati, rimodulando contestualmente l'apparato sanzionatorio amministrativo. In particolare, il legislatore delegato era chiamato a *“limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa”*⁵⁴.

Su queste basi, l'art. 9, comma 1, d.lgs. 90/2017 ha modificato l'art. 55 d.lgs. 231/2007, che nella versione previgente sanzionava, tra le altre, le omissioni relative agli obblighi di comunicazione in capo agli organi di controllo⁵⁵. In sintesi, sono oggi penalmente sanzionate le condotte dei soggetti obbligati di:

- falsificazione di dati e informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, nonché utilizzo di dati e informazioni falsi (comma 1);
- acquisizione o conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere, nonché l'uso di mezzi fraudolenti finalizzati a pregiudicare la corretta conservazione dei dati (comma 2);
- comunicazione di dati o informazioni non veritiere (comma 3);
- violazione del divieto di comunicare l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o del flusso di ritorno delle informazioni (comma 4)⁵⁶.

Il d.lgs. 90/2017 ha dunque abrogato il reato di omessa comunicazione risultante dal combinato disposto dei previgenti artt. 52, comma 2, e 55, comma 5. L'omissione delle comunicazioni prescritte ai componenti degli *“organi di controllo dei soggetti obbligati”* – collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione (artt. 46 e 51) – è infatti oggi sanzionata in via amministrativa dagli artt. 59 e 63.

⁵⁴ Cfr. art. 15, lett. h, n. 1, l. 12 agosto 2016, n. 170.

⁵⁵ V. *supra*, § 5.2.3.

⁵⁶ La fattispecie di indebito uso e falsificazione di carte di credito o pagamento (comma 5) – di scarsa inerenza alla tematica della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – è stata in ultimo traslata nell'art. 493-ter c.p., ad opera del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, di tendenziale attuazione del principio della riserva di codice in materia penale.

In questo quadro, la soppressione degli obblighi di comunicazione penalmente sanzionati gravanti sull'OdV, unitamente al venir meno di qualsiasi riferimento a quest'ultimo nel d.lgs. 231/2007, si riflette anche sulla questione della configurabilità di una posizione di garanzia in capo ai suoi membri per il mancato impedimento dei reati di riciclaggio⁵⁷. Ne risulta confermata la tesi negativa, che valorizza l'inidoneità del modello organizzativo a creare *ex novo* obblighi di impedimento dell'evento, nonché la carenza in capo all'OdV di poteri impeditivi in ordine a singoli fatti di reato.

All'esito della riforma, dunque:

- è venuto meno il reato *ex art. 55*, comma 5, d.lgs. 231/2007;
- alla sola qualifica di membro dell'OdV non si correla la configurabilità di una responsabilità per mancato impedimento dei reati commessi da apicali e subordinati.

In tale contesto, la responsabilità penale dei membri dell'OdV può residuare soltanto:

- nei casi di concorso commissivo, materiale o morale, nel reato presupposto qualora i singoli membri dell'OdV collaborino dolosamente all'illecito compiuto da altri (responsabilità per concorso *ex art. 110 c.p.*);
- in caso di favoreggiamento rispetto al reato presupposto;
- nel caso di omesso impedimento del singolo reato presupposto (tra cui anche il riciclaggio, l'impiego e l'autoriciclaggio), *ex art. 40*, comma 2, c.p., ove il membro dell'OdV cumuli la veste di amministratore non esecutivo o di sindaco. A tali qualifiche, infatti, si correla una posizione di garanzia, desunta, rispettivamente, dagli artt. 2086, 2392, comma 2, c.c. e dagli artt. 2403 e 2407 c.c.⁵⁸;
- nel caso di omesso impedimento del reato altrui, ma soltanto a seguito del perfezionamento di un particolare atto negoziale tra l'ente e i componenti dell'OdV, con cui questi vengano investiti di puntuali e precisi obblighi impeditivi e dei relativi poteri. Non può tacersi però come ciò potrebbe comportare uno snaturamento della funzione dell'OdV.

5.3.4. L'attuale ruolo dell'OdV nella prevenzione dei reati di riciclaggio (rinvio)

Il venir meno di ogni riferimento all'OdV all'interno del d.lgs. 231/2007, come novellato nel 2017, impone uno sforzo ermeneutico al fine di verificare se e quali compiti residuino in capo all'OdV in materia di antiriciclaggio.

⁵⁷ V. *supra*, § 4.2.

⁵⁸ V. in particolare Cass. pen., sez. V, sent. 11 maggio 2018, n. 44107, secondo cui: *“Risponde di concorso, in forma omissiva, nel reato commesso dagli amministratori, il sindaco della società di capitali che abbia offerto un contributo rilevante sotto l'aspetto causale alla verifica dell'evento e che abbia avuto la coscienza e la volontà di quel contributo, anche solo a livello di dolo eventuale, senza che sia necessaria la prova di un preventivo accordo del sindaco con chi amministra la società”*.

A tal proposito merita osservare come anche prima della riforma del 2017 le specifiche prescrizioni ex d.lgs. 231/2007 si aggiungevano, ma non si sostituivano agli obblighi ex d.lgs. 231/2001.

Dunque il mancato riferimento all'OdV nell'elenco degli organi di controllo di cui al (nuovo) art. 46 d.lgs. 231/2007 sottrae l'OdV agli obblighi della normativa antiriciclaggio ma non lo priva, nei limiti della vigilanza sul MOGC, delle funzioni connesse alla prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001⁵⁹.

6. Il d.lgs. 125/2019 che ha recepito la Quinta direttiva UE antiriciclaggio e le possibili implicazioni circa il ruolo dell'OdV

A soli tre anni dalla emanazione della Direttiva (UE) 2015/849 (Quarta Direttiva Antiriciclaggio), il legislatore europeo ha ritenuto necessario procedere all'aggiornamento di quest'ultima, adottando la Direttiva (UE) 2018/843, c.d. Quinta Direttiva Antiriciclaggio. Il termine per il recepimento negli Stati membri era di 18 mesi dall'entrata in vigore il 9 luglio 2018, venti giorni dopo la pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione, cioè entro il 10 gennaio 2020.

Il 3 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo n. 125, portante la data del successivo 4 ottobre, che recepisce la direttiva nel nostro ordinamento, modificando e integrando i decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, che già - a loro volta - avevano modificato il d.lgs. 231/2007, provvedimento base dell'antiriciclaggio amministrativo in Italia.

Il legislatore del d.lgs. 125/2019 ha fornito una lettura ampia della Quinta Direttiva, introducendo nel nostro ordinamento diversi elementi di novità. Sembra perciò utile passarne rapidamente in rassegna i principali, per stabilire se e in che misura, la nuova normativa determini un mutamento negli obblighi posti a carico dell'OdV in tema di antiriciclaggio.

I principali punti del decreto possono in sintesi così indicarsi.

6.1 Prestatori di servizi in valute virtuali

Il d.lgs. n. 125/2019 estende il novero dei destinatari della normativa antiriciclaggio e ve ne fa rientrare altri, nuovi, operatori del settore *fintech* che operano nel campo delle "valute virtuali".

Le valute virtuali pongono rilevanti questioni nel campo dell'antiriciclaggio, posto che l'anonimato che sinora hanno garantito alle parti impedisce l'identificazione delle stesse

⁵⁹ V. *supra* § 4.1.

e la tracciabilità delle operazioni sottostanti, che possono avere ad oggetto anche beni illeciti.

In sostanza si tratta di una possibilità di pagamento elettronico, di tipo *peer to peer*, fondato sull'accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che lo ricevono come corrispettivo per lo scambio di beni e servizi, riconoscendogli un valore di scambio in assenza di un obbligo di legge. Le valute virtuali hanno natura puramente digitale, in quanto create, memorizzate e utilizzate su dispositivi elettronici nei quali sono conservate in conti personalizzati, i c.d. "portafogli o borsellini elettronici" (*e-wallet*), come tali accessibili e trasferibili dal titolare in possesso delle relative credenziali, in qualsiasi momento e senza bisogno dell'intervento di terzi. Per utilizzarle occorre acquistarle da altro soggetto in cambio di valuta legale (*fiat*) ovvero accettarle, nei termini volontaristici sopra indicati, come corrispettivo per la vendita di beni e servizi, tramite piattaforme definite "*exchange*" che consentono lo scambio delle valute virtuali con le valute *fiat* al tasso di cambio aggiornato al valore di mercato.

Col termine "*blockchain*" si designa, infine, la catena di piattaforme elettroniche tramite la quale le valute virtuali vengono trattate. Si tratta di un *database* di operazioni crittografate conservate su una rete di computer (*chain*) composta da blocchi (*block*), ossia una sorta di libro contabile aperto e verificabile dagli utenti, distribuito in modo tale che i record non possano essere modificati senza alterare tutti i blocchi successivi. Le transazioni avvengono in uno stato di sostanziale anonimato: ogni utente sulla *blockchain* è infatti identificato tramite una chiave crittografata privata, che rende impossibile l'individuazione delle controparti.

Queste piattaforme o prestatori di servizi svolgono, di fatto, un ruolo simile a quello di un intermediario finanziario. Si consideri, infine, che finora le valute virtuali hanno presentato un utilizzo alquanto limitato nel commercio elettronico, essendo state spesso piuttosto utilizzate per vere e proprie scommesse speculative. Verosimilmente la nuova disciplina antiriciclaggio ad esse riferita, prevista a livello europeo ma non soltanto, incrementerà il loro uso come mezzi di scambio di beni e servizi.

In occasione del recepimento della quarta direttiva, il precedente d.lgs. 90/2017 aveva già, in parte, anticipato le previsioni sul tema di cui alla bozza allora conosciuta della "Quinta". Il nostro legislatore aveva, infatti, fornito una definizione di valuta virtuale, erano stati assoggettati agli obblighi antiriciclaggio alcuni prestatori di servizi in valute virtuali (gli *exchange*), era stata prevista l'inclusione di detti soggetti nella categoria dei "cambiavalute virtuali". Si era, inoltre, per essi prevista una specifica modalità di registrazione e di vigilanza, tramite la modifica della disciplina dell'attività tradizionale di cambiavalute, alla cui norma (art. 17-*bis* del d.lgs. n. 141/10 e successive modifiche) era stato aggiunto uno specifico comma che ne aveva esteso i riferimenti ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale. In quella sede era stata, altresì, prevista la loro iscrizione in una "sezione speciale" del "registro dei cambiavalute" dal 2015 tenuto dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi – OAM, istituito dall'art. 128-*undecies* del Testo unico bancario. Apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – MEF avrebbe dovuto poi stabilire le modalità

e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sarebbero stati tenuti a comunicare al Ministero stesso la propria operatività sul territorio nazionale. Detto schema di decreto del MEF, posto in pubblica consultazione il 2 febbraio 2018, prevedeva, tra l'altro, l'avvio da parte dell'O.A.M. della gestione della predetta sezione speciale del registro dei cambia-valute. Per via del quasi contestuale avvio del recepimento della Quinta Direttiva, il decreto non era poi stato emanato.

La definizione di valuta virtuale accolta ora dal legislatore con il d.lgs. 125/2019 è quella di "rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente". Si tratta di una definizione in parte simile alla precedente cui, in linea con la direttiva, il decreto aggiunge l'aggettivazione di "non garantita" (da una banca centrale o da un'autorità pubblica) e cui - oltre la direttiva - vengono anche aggiunte le "finalità di investimento".⁶⁰

Il d.lgs. 125/19 - in aggiunta alle previsioni del precedente d.lgs. 90/2017 - amplia il novero dei soggetti obbligati già presenti in detta categoria (gli *exchange*) ed assoggetta agli obblighi antiriciclaggio anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale (gli *e-wallet*), come previsto dalla Quinta Direttiva.

Gli *exchange* vengono ora definiti "ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute". Da notare qui le caratteristiche di norma di chiusura, che abbraccia anche la convertibilità di valute virtuali in altre valute virtuali (c.d. cripto su cripto), oltre che i "servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale", al contempo limitandone l'applicazione alla professionalità nell'esercizio, con richiamo quindi alla nozione civilistica di impresa (art. 2082 c.c.).

Questo riferimento alla professionalità nell'esercizio, tratto peraltro non previsto nella direttiva, si estende anche ai "borsellini elettronici" o *e-wallet* dove le valute virtuali vengono custodite, definiti "prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali".

⁶⁰ Sembrerebbe in tal caso trattarsi dei c.d. *token* ibridi, valute virtuali che vengono emesse con *Initial Coin Offering* – *ICO* e successivamente, dopo la parte iniziale di investimento, mutano forma di utilizzo e diventano forme di pagamento su piattaforme e servizi. Cfr. sul punto: FINMA – Autorità elvetica di vigilanza sui mercati "Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all'assoggettamento in riferimento alle *initial coin offering* (ICO)" ed. febbraio 2018: <https://www.finma.ch/it/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/>

Sia gli *exchange* che gli *e-wallet* sono stati assoggettati agli obblighi AML/CFT (adeguata verifica dei clienti, registrazione delle operazioni, segnalazione delle operazioni sospette) entrando a far parte della categoria degli “altri operatori non finanziari”. Il nuovo decreto inserisce, poi, in detta categoria anche altri soggetti, quali ad es. quelli che commerciano in cose antiche e opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è eseguita da gallerie d’arte o case d’asta di cui all’articolo 115 T.U.L.P.S., qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro, ovvero gli agenti in affari che svolgono attività di mediazione immobiliare anche quando agiscano in qualità di intermediari della locazione di un immobile con canone mensile pari o superiore ai 10 mila euro.

In sostanza, per i prestatori di servizi in valute virtuali si presenta una situazione per certi versi simile ad altri soggetti obbligati come, ad es. le società fiduciarie: sono direttamente soggetti agli obblighi antiriciclaggio, compreso il più importante in tema di segnalazione di operazioni sospette, ma allo stesso tempo la loro attività, che transiti attraverso conti bancari propri o dei propri clienti, è oggetto di adeguata verifica ed eventuale segnalazione anche da parte degli intermediari bancari.

In linea con la direttiva si è prevista la loro registrazione ed assoggettamento a specifica vigilanza. Il d.lgs. 125/2019 non innova rispetto al precedente 90/2017 se non nel senso di coerentemente estendere la registrazione già prevista per gli *exchange* - tramite la censurata modifica della disciplina dei cambiavalute virtuali e il loro assoggettamento alla vigilanza dell’O.A.M. - anche ai “prestatori di servizi di portafoglio digitale”. A seguire, il MEF dovrebbe perciò emanare il decreto che era stato posto in pubblica consultazione il 2 febbraio 2018⁶¹, con gli eventuali aggiustamenti suggeriti dalle osservazioni ricevute.

In tema di adeguata verifica della clientela, la novità più rilevante della direttiva riguarda la possibilità di procedere all’adempimento di tale obbligo mediante procedure di identificazione elettronica “sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità nazionali competenti”. Sul punto non vi è – al momento - traccia delle richieste della direttiva in merito alla possibilità per le FIU di ciascun Paese di ottenere quelle informazioni che consentano di associare gli indirizzi della valuta virtuale alla reale identità del proprietario della stessa, anche prevedendo la possibilità di consentire agli utenti di presentare su base volontaria “un’autodichiarazione alle autorità designate”. Poiché, come visto, agli *exchange* e agli *e-wallet* si applicano i presidi antiriciclaggio, il legislatore ha fatto – implicito - riferimento all’osservanza di questi presidi anche per le delicate questioni che il c.d. pseudo-anonimato delle cripto-valute pone in tema di adeguata verifica, con particolare riferimento all’identificazione del titolare effettivo.

⁶¹ Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Consultazione pubblica 2 febbraio 2018 e relativi esiti: *Valuta virtuale: consultazione pubblica sul decreto ministeriale di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 e successive modificazioni*: http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/prestatori_virtuale.html

6.2 Obblighi rafforzati di adeguata verifica

Norme più severe, inoltre, sono state introdotte con riferimento agli obblighi rafforzati di adeguata verifica quando riguardino i rapporti d'affari o le operazioni che coinvolgono clienti residenti o aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio, inseriti nella c.d. *black list* predisposta dalla Commissione Europea. In precedenza la discriminante era la sola residenza.⁶²

In proposito, per gli intermediari finanziari e bancari sono introdotti – tra l'altro - specifici obblighi di informativa periodica per le transazioni effettuate con i soggetti operanti in questi Paesi.

Costituiscono ora fattori di rischio per l'applicazione di misura rafforzate di adeguata verifica anche le operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché' avorio e specie protette.

6.3 Titolarità effettiva – istituzione del registro dei titolari effettivi di persone giuridiche, *trust* e istituti affini

Il titolare effettivo è definito come la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

In proposito, il nuovo decreto ha, anzitutto, introdotto modifiche ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche ed ha disciplinato l'avvio del registro dei titolari effettivi di persone giuridiche, *trust* e istituti affini.

Si prevede così, espressamente, che nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, vengano cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Nelle ipotesi in cui l'applicazione di detti criteri non consenta comunque di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, si stabilisce – in via residuale - che il titolare effettivo coincida con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

⁶² Per Paesi terzi ad alto rischio si intendono i Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea.

Il d.lgs. n. 90/2017, nel recepire la quarta direttiva, aveva già previsto l'istituzione del registro nazionale dei titolari effettivi di società e trust subordinandola all'emanazione di apposito decreto del MEF di concerto col Ministero dello Sviluppo Economico - MISE. Il recepimento della nuova direttiva aveva però fatto slittare il termine già previsto per l'emanazione (fissato nel 4 luglio 2018), così da poter tenere conto anche delle nuove prescrizioni che, in linea con le indicazioni espresse dalla Quinta Direttiva, recano importanti novità specie con riferimento ai *trust*, ai soggetti titolati all'accesso al registro, all'interconnessione dei registri stessi a livello europeo.

Come noto, il *trust* è un istituto giuridico dei paesi di *common law* e che, secondo la Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 resa esecutiva in Italia con la legge 16 ottobre 1985 n. 364, per *trust* s'intendono "i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o *mortis causa* qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato". Non si tratta, in sostanza, di un nuovo soggetto ma dell'istituzione di un patrimonio destinato ad un fine prestabilito. Nel caso che il cliente sia un *trust*, il soggetto obbligato sarà tenuto a tener conto del fattore di rischio elevato, trattandosi di struttura qualificabile come veicolo di interposizione patrimoniale⁶³.

Il d.lgs. 125/2019, riformulando le precedenti disposizioni, ha lasciato comunque fermo l'obbligo di comunicazione, in via telematica, da parte delle imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private al Registro delle imprese di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, delle informazioni relative ai propri titolari effettivi, per la conservazione di esse in apposita sua sezione.

Per quanto riguarda la comunicazione della titolarità effettiva dei *trust*, la norma prevede ora che "i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio dicembre 1986 n. 917, nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni relative alla titolarità effettiva dei medesimi *trust* e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, anche qui per via esclusivamente telematica al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione". Ai soli fini del decreto, si considerano "istituti giuridici affini al *trust* gli enti e gli istituti, che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei *trust* espressi, anche avuto riguardo alla

⁶³ Cfr. Banca d'Italia, Provvedimento 30 luglio 2019: *Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/20190730-dispo/Disposizioni.pdf>, all. 2 lett. A) punto 4): "è il caso, a titolo esemplificativo, di *trust*, società fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari".

destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine"; si tratta anche qui di una platea assai ampia, con caratteri – anche qui - di norma di chiusura.

Il termine ultimo di emanazione per il decreto del MEF che - di concerto col MISE - dovrà regolamentare detta nuova sezione del registro, è stato poi posticipato a trentasei mesi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 90/2017 (4 luglio 2017). Pertanto, il termine ultimo è per l'attuazione del Registro dei titolari effettivi, secondo il combinato disposto tra i due d.lgs., viene aggiornato al 4 luglio 2020. Questo decreto stabilirà anche le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea, al fine di garantire l'interconnessione tra dette sezioni del Registro e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust, come richiesto dalla direttiva.

6.4 Rapporti all'interno dei gruppi bancario-finanziari

Sono state modificate una serie di precedenti disposizioni del decreto 231/07 in tema di rapporti tra casa madre e proprie succursali estere.

Si chiede ora alla capogruppo: a) di assicurare che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia AML/CFT in vigore nello Stato di insediamento b) di adottare presidi, controlli e procedure necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo con un approccio globale, secondo le modalità stabilite dalle norme sui poteri delle autorità di vigilanza di settore in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela⁶⁴ c) nel caso che l'ordinamento di un paese terzo non consenta alle succursali e alle società ivi stabilite, di adeguarsi a dette procedure di controllo e di applicare le misure previste dal Regolamento delegato della Commissione europea in proposito previsto dalla precedente quarta direttiva.⁶⁵

Sul tema vengono anche ampliati i poteri delle autorità di vigilanza di settore: se le menzionate misure "non siano idonee a ridurre il rischio nel paese terzo, dette autorità intensificano i propri controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti

⁶⁴ Cfr. rispettivamente Provvedimenti della Banca d'Italia: del 27 marzo 2019: *Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo* (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/index.html>) e del 30 luglio 2019: *Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, cit. alla nota precedente.

⁶⁵ Cfr. art. 45 par. 7 della Direttiva (UE) 2015/849, dove si stabiliva che la Commissione europea avrebbe previsto tramite proprio regolamento norme tecniche di regolamentazione che specificassero il tipo di misure supplementari per i gruppi transfrontalieri e l'azione minima che gli enti creditizi e gli istituti finanziari avrebbero dovuto intraprendere, laddove l'ordinamento di un paese terzo non avesse consentito l'attuazione delle misure; un regolamento che non risulta a tutt'oggi emanato.

d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite nel paese terzo nonché, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operatività nel paese.”

Viene previsto inoltre che le autorità di vigilanza di settore possano impartire alla capogruppo disposizioni AML/CFT riguardanti il gruppo o i suoi componenti ed effettuare ispezioni e richieste di documentazione.

Sempre per i gruppi operanti in più Stati membri le autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità antiriciclaggio degli Stati in cui sono stabiliti gli intermediari controllati o le loro succursali e possono chiedere così accertamenti o altre verifiche. Inoltre anche le autorità antiriciclaggio degli Stati membri possono rivolgersi alle autorità di vigilanza di settore di altri paesi dell'Unione e richiedere, ad esempio, ispezioni su soggetti da quest'ultime vigilati; il tutto dovrà realizzarsi sulla base di accordi che definiscano le forme di collaborazione e coordinamento.

6.5 Moneta elettronica

Il d.lgs. 125/2019 recepisce le indicazioni della direttiva sui rischi dell'utilizzo a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di strumenti di pagamento anonimi come la moneta elettronica, tipicamente le carte prepagate.

La Direttiva europea c.d. IMEL2 e il Testo Unico Bancario definiscono moneta elettronica “il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente”.⁶⁶ Il nuovo decreto aggiunge al divieto già esistente di aprire conti o libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, anche quello di emettere prodotti di moneta elettronica anonima. Al contempo, in linea con la possibilità offerta dalla Quinta Direttiva, si vieta l'utilizzo nel nostro Paese di tutti i prodotti della specie emessi in Paesi esteri. Il divieto di emissione o utilizzo in Italia di moneta elettronica anonima decorre dal 10 giugno 2020.

L'utilizzo di carte prepagate con possibilità - rimessa alle autorità di vigilanza di settore - di procedere ad adeguata verifica semplificata della clientela, è ora caratterizzato da una soglia più bassa, 150 euro, sia per la ricarica massima mensile, che per l'importo massimo memorizzato (prima la soglia era fissata a 250 euro). Tra le condizioni viene anche indicata quella per cui se l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore ai 50 euro (prima era 100), tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti e lo strumento di pagamento non sia utilizzato per operazioni di pagamento a distanza⁶⁷, qualora l'importo dell'operazione sia superiore a detto limite di 50 euro.

⁶⁶ Cfr. Direttiva 2009/110/CE art. 2, par. 1 e art. 1, h-ter del Testo Unico Bancario.

6.6 Tutela del segnalante

Tralasciando l'esposizione delle norme riguardanti il rafforzamento della cooperazione tra autorità sotto il profilo dello scambio di informazioni a livello nazionale e sovranazionale, preme in questa sede sottolineare lo sforzo del legislatore europeo di aumentare i presidi posti a tutela della posizione delle persone appartenenti alla struttura del soggetto obbligato, che abbiano segnalato un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, internamente o all'UIF. Allo scopo di evitare il verificarsi di qualsiasi minaccia o atto ostile o di ritorsione, in particolare in ambito lavorativo, si è stabilito non solo un obbligo di introdurre sistemi di prevenzione dei suddetti comportamenti nei confronti del segnalante, ma anche il diritto, per quest'ultimo, di "presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità competenti", richiedendosi agli Stati membri di "assicurare inoltre che tali persone godano del diritto a un ricorso effettivo per tutelare i propri diritti" in materia.

Alla luce di quanto precede sembra potersi sin d'ora affermare che le novità introdotte dalla Quinta Direttiva Antiriciclaggio non determinano una radicale ridefinizione delle competenze dell'OdV in materia di antiriciclaggio, quanto piuttosto una possibile estensione di taluni ambiti di vigilanza in funzione degli aggiornamenti dei MOGC che potranno conseguire.

Ad esempio, con specifico riguardo agli ulteriori presidi introdotti in materia di *whistle-blowing* – che, al pari di quelli già previsti dalla normativa nazionale attualmente in essere, dovranno essere riflessi all'interno dei MOGC – si ritiene che l'OdV sia titolare di un obbligo di vigilanza sull'adozione e sul funzionamento di tali nuovi presidi e procedure poste a garanzia del segnalante. In tale ambito, l'OdV potrebbe quindi essere tenuto a segnalare agli organi competenti eventuali carenze di tali forme di tutela, proporre la modifica, nonché proporre l'irrogazione ai competenti organi aziendali di eventuali sanzioni per coloro che abbiano compiuto, nei confronti del segnalante, "minacce, atti di rappresaglia od ostili o atti avversi o discriminatori".

7. Presidi organizzativi, attività di controllo, flussi informativi. I compiti dell'OdV

7.1 I presidi organizzativi degli enti per la prevenzione dei reati di riciclaggio ex d.lgs. 231/2001

7.1.1. Premessa

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio *ex art. 25-octies* d.lgs. 231/2001 è prevista, come noto, non solo per gli enti obbligati dalla normativa antiriciclaggio *ex d.lgs. 231/2007*, bensì per ogni tipologia di società nell'ipotesi in cui uno dei reati definiti dagli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* c.p. sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Il rischio di commissione di tale tipologia di reati può assumere, nell'ambito delle organizzazioni aziendali, differenti configurazioni e riguardare diversi processi aziendali.

Si pensi, ad esempio, all'acquisto di beni provenienti da attività illecite o all'impiego di capitali di provenienza delittuosa nell'impresa.

7.1.2. Mappatura delle attività sensibili

Alla stregua delle altre configurazioni di rischio-reato, anche questa categoria deve essere adeguatamente considerata sia nell'ambito delle attività di implementazione (o aggiornamento) del MOGC nonché, ove rilevanti, anche nella conseguente vigilanza dell'OdV.

Si rende necessario, pertanto, mappare e valutare i processi aziendali maggiormente esposti a tale rischio (c.d. "attività a rischio-reato" o "attività sensibili" o "processi sensibili") ed assumere, ove necessario, conseguenti azioni di mitigazione.

Si tratta, in altri termini, di svolgere uno specifico *risk assessment* che, lo si ricorda, si suole declinare nelle seguenti fasi:

- mappatura dei processi sensibili;
- esemplificazione dei rischi potenziali (per processo);
- analisi del sistema di controllo esistente;
- valutazione dei rischi residui;
- eventuale e conseguente adeguamento del sistema di controllo.

Sebbene i processi a rischio non siano "standard", in quanto ogni azienda possiede una propria identità, una propria storia e un proprio modo di fare *business*, è possibile individuare alcuni processi comuni a molte organizzazioni in cui si può insinuare il cosiddetto "rischio riciclaggio".

Si tratta, ad esempio, dei seguenti processi:

- 1) Gestione delle attività commerciali;
- 2) Gestione degli acquisti di beni e servizi (ivi incluse le consulenze e le attività di *marketing*);
- 3) Gestione dei flussi finanziari;
- 4) Gestione dei rapporti *intercompany*;
- 5) Gestione di finanziamenti e contributi pubblici e privati;

- 6) Gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;
- 7) Gestione delle operazioni sul capitale e operazioni straordinarie.

Si chiarisce che si tratta – esclusivamente – di una elencazione indicativa e non esaustiva, proposta per necessità descrittive ed esemplificative del fenomeno investigato.

Prima di indicare i principali presidi di controllo per prevenire la commissione dei reati di riciclaggio è opportuno esemplificare, sebbene in estrema sintesi, le possibili modalità di commissione di reato, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, nelle richiamate aree:

- 1) La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto, avendo commesso o concorso a commettere il reato di turbativa d'asta nell'ambito di un procedimento di gara, impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, i proventi derivanti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- 2) Nell'ambito della **gestione degli acquisti di beni e servizi**, un soggetto preposto alla gestione della contabilità fornitori potrebbe registrare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto consentendo così alla società di costituire provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. Oppure, un soggetto, appartenente alla struttura organizzativa dell'ente, potrebbe commettere il reato di ricettazione attraverso l'acquisto di beni di provenienza illecita, permettendo alla società di ottenere un indebito vantaggio.
- 3) Nell'attività di **gestione dei flussi finanziari**, sia di gestione degli incassi sia dei pagamenti, potrebbero presentare profili di rischio nelle ipotesi in cui:
 - un soggetto appartenente alla struttura organizzativa della società durante la ricezione dei pagamenti accetti consapevolmente denaro proveniente da attività illecite;
 - un soggetto accantoni provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- 4) Nella **gestione dei rapporti intercompany**, i procuratori della società, o altri soggetti da questi incaricati, potrebbero utilizzare risorse finanziarie in operazioni con società del gruppo o con soggetti terzi, al fine di favorire l'immissione nel circuito legale di denaro di provenienza illecita.
- 5) Nell'ambito della **gestione dei finanziamenti e contributi pubblici e privati**, un soggetto apicale o sottoposto della società, avendo commesso o concorso a commettere il delitto di truffa ai danni dello Stato (per es. per avere indotto in errore un

pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri – quali la falsificazione o l’alterazione dei documenti predisposti per la PA – al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno per la Pubblica Amministrazione), potrebbe commettere il reato di autoriciclaggio se impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

- 6) Nell’ambito della **gestione della fiscalità**, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituire così una provvista di provenienza illecita impiegata, sostituita, trasferita dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.
- 7) Nell’ambito della **gestione delle operazioni sul capitale o operazioni straordinarie**, i componenti del Consiglio di Amministrazione o i soci potrebbero compiere operazioni mediante l’impiego di denaro proveniente da attività illecite.

Come è naturale, le esemplificazioni proposte sono indicative e, in realtà, potranno maturare e scaturire solo in sede e ad esito del *risk assessment*.

Tuttavia, al fine di meglio individuare le aree di rischio nonché ulteriori modalità esemplificative di reato, può essere di ausilio consultare:

- gli elenchi di anomalia per le varie categorie di soggetti obbligati⁶⁸;
- gli schemi di comportamenti anomali (più specifici, pubblicati dalla UIF)⁶⁹;
- le casistiche di riciclaggio, contenuti nei *Quaderni dell’antiriciclaggio*, che descrivono le modalità concrete con cui viene realizzato il fenomeno⁷⁰.

⁶⁸ Si vedano il *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari* pubblicato il 28 agosto 2010 (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/decreto-leg-2312007/provv_ind_anom.pdf) e il *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico* pubblicato il 17 novembre 2014 (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/decreto-leg-2312007/provv_indicadori_anomalia.pdf).

⁶⁹ <http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/>

⁷⁰ A titolo esemplificativo, si vedano i seguenti documenti:

AA.VV., Casistiche di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, luglio 2018: <http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2018/quaderni-11-2018/index.html>;

AA.VV., Casistiche di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, dicembre 2016: <http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2016/quaderni-7-2016/index.html>;

Di aiuto possono essere anche i documenti redatti da organizzazioni internazionali quali il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o *Financial Action Task Force* (FATF)⁷¹.

7.1.3. Presidi di controllo

Quanto esemplificato sinora è il rischio potenziale insito all'interno di una qualsiasi organizzazione, che può essere mitigato mediante un sistema di controllo preventivo. Elementi caratterizzanti di un sistema di controllo preventivo secondo il d.lgs. 231/2001:

- la presenza di un Codice Etico;
- l'adozione di un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro;
- un sistema di deleghe e procure che assegni ai vari soggetti coinvolti nel processo in oggetto gli ambiti di autonomia a livello economico;
- la previsione della segregazione delle funzioni nell'ambito dei processi a rischio;
- la presenza di un sistema che garantisca la tracciabilità *ex post* delle attività e dei relativi presidi di controllo (a tal proposito assumono rilevanza i sistemi informativi aziendali);
- la previsione di chiare e trasparenti modalità di gestione delle risorse finanziarie, che prevedano, tra gli altri, deleghe formali per i rapporti bancari ed i pagamenti, un meccanismo di firme incrociate, etc.;
- l'adozione di un sistema di incentivazione quali-quantitativo;
- l'applicazione di presidi di controllo specifici adeguati a prevenire la commissione dei reati di cui, in tal caso, all'art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001;
- la previsione di specifiche "clausole 231" nei contratti con le terze parti;

AA.VV. Casistiche di riciclaggio, aprile 2015: <http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2015/quaderni-analisi-studi-2015-2/index.html>;

⁷¹ A titolo esemplificativo, si vedano i seguenti documenti in tema di:

riciclaggio professionale: FATF (2018), *Professional Money Laundering*, Paris, France: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf>;

occultamento del beneficiario effettivo: FATF – Egmont Group (2018), *Concealment of Beneficial Ownership*, Paris, France: <http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/concealment-beneficial-ownership.html>;

valute virtuali: FATF (2014), *Virtual Currencies*, FATF, France: <http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/virtual-currency-definitions-aml-cft-risk.html>;

diamanti: FATF – Egmont Group (2014), *Money Laundering and Terrorist Financing Through Trade in Diamonds*, Paris, France: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML-TF-through-trade-in-diamonds.pdf>;

- la previsione di un *training* specifico destinato alle risorse che operano nell'ambito delle attività sensibili individuate;
- la previsione delle attività di *audit* e monitoraggio;
- l'implementazione di un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del MOGC e delle procedure aziendali;
- l'attivazione di un efficace sistema interno di comunicazione e segnalazione a disposizione del personale della società per riferire, senza ritardo, al responsabile gerarchico o al *management* e contestualmente all'OdV eventuali comportamenti contrari alle disposizioni di legge, ai presidi di controllo e alle regole di comportamento adottate.

Nel prosieguo si forniscono degli esempi di presidi di controllo specifici che gli enti possono adottare nell'ambito di ciascun processo sensibile per la prevenzione dei reati di riciclaggio di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001.

Si specifica che si tratta di pure indicazioni che necessitano di essere personalizzate e calibrate in relazione alla realtà societaria ed agli effettivi profili di rischiosità, lasciando autonomia organizzativa ai singoli enti.

1) La società, nell'ambito della **gestione delle attività commerciali**, al fine di prevenire la commissione del reato di autoriciclaggio può approntare dei presidi di controllo per prevenire la commissione del reato (riprendendo il caso sopra esemplificato, ci si riferisce alla turbativa d'asta come reato presupposto) quali, a titolo esemplificativo:

- assicurare che i clienti siano sottoposti a processo di qualifica finalizzato altresì ad individuare l'identità delle controparti nonché a verificare possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali;
- garantire, ove necessario, che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione, o incaricati di pubblico servizio, siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri, preventivamente identificati ed autorizzati dalla società;
- garantire, nella partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione ed in generale in ogni trattativa con questa, che tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale;
- garantire che i soggetti autorizzati riportino gli incontri intrattenuti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e gli elementi chiave emersi durante gli incontri al responsabile gerarchico e funzionale;
- identificare, ad opera del responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la Pubblica Amministrazione siano sempre trasparenti, documentati e verificabili,

nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale;

- garantire i prezzi di vendita, nonché le condizioni ed i termini di pagamento siano definiti dalle funzioni preposte;
- assicurare la tracciabilità di tutte le fasi del processo commerciale, ivi inclusi la definizione dei prezzi di vendita, delle eventuali scontistiche applicate e della durata degli accordi, anche mediante l'utilizzo di appositi sistemi informativi;
- garantire che tutte le offerte/proposte commerciali e le condizioni di fornitura ai clienti siano approvate da soggetti dotati di appositi poteri;
- in particolare nei rapporti B2B, assicurare che sia effettuato uno *screening* preliminare sul nuovo cliente, sia in termini di *compliance* che di solidità creditizia;
- garantire la segregazione delle funzioni in sede di creazione dell'anagrafica dei clienti;
- nel caso in cui nella gestione delle attività commerciali fossero coinvolti partner commerciali/distributori/agenti è necessario prevedere un processo di qualifica che consenta di verificare la solidità finanziaria, l'attendibilità commerciale, tecnico-professionale ed etica, prevedendo, tra gli altri, la richiesta di autocertificazione antimafia (da rinnovarsi periodicamente)⁷².

2) Ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio nell'ambito della **gestione degli acquisti di beni e servizi**, ove in linea con le specifiche normative di riferimento, gli enti possono:

- sottoporre i fornitori ad un processo di qualifica che consenta di verificare la solidità finanziaria, l'attendibilità commerciale, tecnico-professionale ed etica, prevedendo, tra gli altri, la richiesta di autocertificazione antimafia (da rinnovarsi periodicamente);
- durante la fase di qualifica, effettuare visite di verifica ai fornitori rilevanti;
- creare una specifica anagrafica-fornitori onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative degli stessi;
- definire un *iter* approvativo per l'inserimento di un nuovo fornitore in anagrafica;
- garantire un'adeguata segregazione tra le funzioni nell'ambito del processo di selezione di un fornitore/consulente;
- procedere, per gli acquisti di importo superiore ad una certa soglia, alla selezione del fornitore attraverso il confronto di più offerte, salvo i casi particolari che dovranno essere opportunamente motivati (quali contratti di modico valore, accordi

⁷² A tal fine potrebbe essere di ausilio l'utilizzo degli indicatori di anomalia emanati da Banca d'Italia in ossequio a quanto previsto dal d.lgs. 231/2007, e l'individuazione del titolare effettivo, così come definito dalla normativa antiriciclaggio, delle controparti coinvolte.

infragrappo, contratti con specifiche società, rapporto fiduciario instaurato con il consulente o fornitore, etc.);

- verificare l'esistenza e la vigenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;
- garantire la tracciabilità, anche per il tramite di specifici sistemi informativi, dell'*iter* di selezione e qualifica del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- valutare periodicamente le prestazioni dei fornitori;
- verificare la rispondenza della merce o servizio ricevuti rispetto a quanto effettivamente ordinato;
- regolare l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso contratti ovvero ordini scritti, con chiara indicazione del prezzo del bene o del corrispettivo del servizio;
- per quanto riguarda la selezione e gestione dei consulenti, assicurare la qualifica del fornitore e la formalizzazione del contratto che preveda specificatamente: oggetto del contratto, compenso pattuito, metodo di pagamento, clausole etiche e di *compliance*, clausole risolutive;
- vietare l'effettuazione di qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia⁷³, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- vietare l'effettuazione di prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

3) Con riferimento alle **attività di gestione dei flussi finanziari**, la società può:

- prevedere controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali e gli strumenti adeguati che garantiscono la tracciabilità di tutte le movimentazioni;
- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente identificati e dotati di apposita procura;
- definire le funzioni coinvolte nella suddetta attività e le relative responsabilità, quali ad esempio il compito di archiviare la documentazione;

⁷³ UIF, liste consolidate nominativi dei destinatari delle misure di congelamento:

<https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

- prevedere dei limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- determinare il *plafond* della piccola cassa e le modalità del suo reintegro;
- individuare i soggetti autorizzati al prelievo dalla cassa e definire limiti di importo e tipologie di spesa a cui si può far fronte con le risorse ivi presenti, nonché le relative modalità di giustificazione;
- garantire la periodica riconciliazione della piccola cassa e dei conti correnti bancari;
- utilizzare esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'UE o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato non membro dell'UE che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- garantire che i pagamenti avvengano a fronte di fatture registrate corredate dai relativi ordini e, in ogni caso, successivamente all'attestazione dell'avvenuta prestazione e all'autorizzazione del pagamento da parte della funzione richiedente il bene o il servizio;
- rispettare i limiti di utilizzo del denaro contante di cui alla normativa vigente;
- predisporre procedure adeguate a verificare la regolarità dei pagamenti, risultante dalla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe della società;
- garantire, compatibilmente con la struttura organizzativa esistente, un'adeguata segregazione fra coloro che possono caricare le distinte di pagamento e chi gestisce i dati sensibili all'interno delle anagrafiche dei fornitori;
- assicurare un processo di approvazione al pagamento che preveda la doppia firma congiunta, in particolare al superamento di determinate soglie di spesa.

In tale ambito è altresì opportuno stigmatizzare i comportamenti vietati, quali ad esempio:

- effettuare pagamenti in contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;

- ricevere pagamenti da soggetti che non abbiano nessun rapporto commerciale/contrattuale con la società;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte), anche per il tramite di rapporti con società facenti parte del gruppo;
- creare, o lasciar creare, fondi illeciti, occulti o comunque non regolarmente contabilizzati, tramite qualsiasi operazione o movimentazione finanziaria illecita, simulata, fittizia e/o non correttamente contabilizzata;
- effettuare trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiori al limite stabilito dalla normativa antiriciclaggio;
- effettuare richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso Paesi esteri;
- effettuare bonifici senza l'indicazione della controparte;
- effettuare trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti, i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

4) Nell'ambito della **gestione dei rapporti *intercompany*** è auspicabile:

- assicurare che tutti i rapporti *intercompany* siano formalizzati tramite appositi contratti;
- determinare prezzi di trasferimento congrui, adeguatamente valutati, in linea con i *benchmark* di mercato e definiti all'interno dei suddetti contratti;
- definire regole condivise e adeguatamente formalizzate per la gestione dei prezzi di trasferimento;
- assicurare che l'approvazione dei contratti *intercompany* avvenga nel rispetto del sistema di deleghe e procure interno, con il coinvolgimento del comitato parti correlate, ove esistente.

5) Con specifico riferimento ai **flussi finanziari in entrata provenienti da finanziamenti e da contributi pubblici e privati**, la società può:

- garantire che il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine dell'ottenimento del finanziamento siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- garantire che, a seguito della partecipazione ad un bando per l'ottenimento di finanziamenti/contributi, le attività di consuntivazione siano svolte con il supporto delle funzioni competenti, nei modi e nei termini previsti dai bandi/contratti di finanziamento, e che le informazioni comunicate siano veritiere e corrette;
- assicurare che le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste e ottenute.

6) I soggetti preposti alla **gestione della contabilità, alla predisposizione del bilancio e alla gestione della fiscalità** dovrebbero:

- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della società;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della società;
- registrare tempestivamente ogni rilevazione contabile che rifletta una transazione societaria, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico-patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi deve effettuare il relativo controllo;

- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la loro conservazione tramite archiviazione;
- assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- assicurare che la bozza di bilancio sia sottoposta alla verifica di tutte le funzioni aziendali all'uopo individuate;
- procedere alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione;
- assicurare la corretta applicazione dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico ed una corretta modalità operativa per la loro contabilizzazione;
- operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire le proprie finalità;
- assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati;
- garantire la correttezza, la completezza nonché la tracciabilità dei dati utilizzati in relazione alla predisposizione del bilancio ed alle dichiarazioni fiscali;
- utilizzare sistemi contabili che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- assicurare la correttezza e completezza dei dati utilizzati per effettuare il carico fiscale in relazione alle chiusure annuali e infra-annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni;
- assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette.

7) Alcuni presidi di controllo relativi alla **gestione delle operazioni sul capitale oppure operazioni straordinarie** sono i seguenti:

- il Consiglio di Amministrazione o altra persona formalmente delegata deve disporre di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole;

- effettuare una *due diligence* delle controparti coinvolte nell'operazione che consenta anche di verificare la solidità finanziaria, l'attendibilità commerciale, tecnico-professionale ed etica⁷⁴;
- determinare i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint ventures* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- trasparenza e tracciabilità degli accordi/*joint ventures* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint ventures* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*);
- per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare, il soggetto preposto deve predisporre documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica e economica, comprendente, ove applicabile:
 - a) la descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione);
 - b) le caratteristiche e i soggetti coinvolti nell'operazione;
 - c) la struttura tecnica, le principali garanzie, gli accordi collaterali e la copertura finanziaria dell'operazione;
 - d) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione e l'indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/*advisors* coinvolti;
 - e) l'impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
 - f) le valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della società dell'operazione da deliberare.

7.1.4. La prevenzione dei reati di riciclaggio nell'ambito dei soggetti obbligati ex d.lgs. 231/2007

Anche i soggetti obbligati ex d.lgs. 231/2007⁷⁵ devono optare per l'adozione un MOGC idoneo ed efficace a prevenire e a contrastare i reati presupposto del d.lgs. 231/2001,

⁷⁴ A tal fine potrebbero essere di ausilio l'utilizzo degli indicatori di anomalia emanati da Banca d'Italia in ossequio a quanto previsto dal d.lgs. 231/2007, e l'individuazione del titolare effettivo, così come definito dalla normativa antiriciclaggio, delle società coinvolte nell'operazione.

⁷⁵ Nell'ambito del paragrafo 7, per "soggetti obbligati" si intendono i soggetti indicati all'art. 3 d.lgs. 231/2007 che, al contempo, siano destinatari del d.lgs. 231/2001 in quanto rientranti nella categoria di "enti forniti di personalità giuridica e (...) società e associazioni anche prive di personalità giuridica" ex art. 1 d.lgs. 231/2001. Pertanto, non rientrano nella definizione di soggetti obbligati ai fini del presente paragrafo, ad esempio, i professionisti che svolgono la propria attività in forma individuale.

anche con specifico riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-*octies* dello stesso, tenendo però conto di alcune differenze riconducibili alla tipologia di attività caratteristica da loro svolta.

Ad esempio, la gestione delle attività commerciali/rapporti con i clienti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati di riciclaggio nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto del soggetto obbligato omettesse di adempiere agli obblighi antiriciclaggio, al fine di non rilevare carenze e/o irregolarità nelle informazioni dichiarate da un cliente e/o nella documentazione da questi fornita (ad esempio, documenti incompleti o contenenti false informazioni, etc.), consentendo, per effetto di tale omissione, l'instaurarsi di un rapporto economico/finanziario con soggetti che utilizzano denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie o con soggetti legati ad associazioni terroristiche.

Limitatamente a tale ambito e attività a rischio, ne consegue che il MOGC ex d.lgs. 231/2001 adottato dall'organo dirigente di un soggetto obbligato può considerarsi idoneo alla prevenzione dei reati in argomento se, nel suo ambito, è contemplato, tra gli altri, il rispetto degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007.

Questi, infatti, costituiscono i principali presidi di controllo specifici per prevenire, individuare e contrastare i rischi di riciclaggio.

È naturale che quanto detto non è sufficiente nel caso in cui gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio rappresentino per l'ente un mero formalismo documentale, ovvero non siano stati adeguatamente attuati.

Al fine di tratteggiare le caratteristiche del sistema di controllo interno per gli soggetti obbligati dal d.lgs. 231/2007 è opportuno riferirsi alle disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza di settore nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati in materia di organizzazione, procedure e controlli interni⁷⁶. A titolo esemplificativo, la Banca d'Italia ha

⁷⁶ Si riportano di seguito le principali disposizioni emanate dalle altre Autorità di Vigilanza di settore in materia di organizzazione, procedure e controlli interni:

- a) Provvedimento della Banca d'Italia pubblicato in data 26 marzo 2019 recante "*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*" (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/Disposizioni.pdf>);
- b) Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 recante *disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231* (https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2019/n44/Regolamento_IVASS_44_2019.PDF);
- c) Delibera Consob n. 20570 del 2018 recante *disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio*

emanato in data 26 marzo 2019 le “*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*”. Nell’ambito di tali disposizioni, in particolare, è specificato (Parte II, Sezione I) l’obbligo di dotarsi “*di un sistema organizzativo e di controllo nonché di strategie, regole, risorse, procedure e funzioni chiaramente individuate e adeguatamente specializzate idoneo ad assicurare l’efficace prevenzione del rischio di riciclaggio*”.

In particolare, essi assicurano:

- *l’adozione di adeguate strategie, politiche, procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio, nonché di misure idonee a prevenire il rischio cui i soggetti destinatari sono esposti;*
- *la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità, nonché la predisposizione di procedure intese a garantire l’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette e, inoltre, la conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;*
- *l’istituzione di una funzione antiriciclaggio incaricata di sovrintendere all’impegno di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio;*
- *un’architettura delle funzioni di controllo che sia coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi, e che sia al contempo coerente con l’articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l’entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;*
- *un’attività di controllo che abbia come oggetto il rispetto da parte del personale e dei collaboratori delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo all’analisi continuativa dell’operatività della clientela, agli obblighi di comunicazione e segnalazione e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione.*

Il sistema dei controlli interni deve essere in grado di intercettare prontamente carenze procedurali e dei comportamenti, suscettibili di determinare violazioni della normativa”.

http://www.consob.it/documents/46180/46181/reg_consob_2018_20570.pdf/61495c49-c4aa-42c5-b839-c591e249471d);

d) Provvedimento Banca d’Italia del 23 aprile 2019 recante *Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco* (<https://www.bancaditalia.it/com-piti/emissione-euro/consultazioni/attivit-gestione-contante/Provvedimento-BI-23.04.2019.pdf>).

Si segnala che, con il D.Lgs. 125/2019 attuativo della Direttiva (UE) 2018/843 (Quinta Direttiva antiriciclaggio), il legislatore ha modificato l’art. 62 del D.Lgs. 231/2007 al fine di estendere l’applicabilità delle sanzioni ivi disciplinate ai soggetti obbligati responsabili di violazioni delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui sopra.

Assume rilievo la chiara indicazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno del sistema di controllo antiriciclaggio, con particolare riferimento a due ruoli chiave:

- il responsabile antiriciclaggio,
 - il responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette,
- entrambi, ove presenti, interlocutori privilegiati dell'OdV.

Di seguito i principali obblighi disciplinati dalla normativa antiriciclaggio:

a) Obblighi di adeguata verifica della clientela

L'identificazione della clientela costituisce un primo importantissimo tassello nell'*iter* procedurale che deve essere osservato dalle banche e da tutti i soggetti obbligati, finalizzato all'acquisizione delle informazioni rilevanti e alla conoscenza approfondita del cliente o del titolare effettivo del rapporto, secondo i principi del *Know Your Customer* (KYC).

Il d.lgs. 231/2007, in applicazione del *risk-based approach*⁷⁷, richiede l'adozione di misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in ogni caso, quando vi è sospetto che si verifichino i reati in questione.

Di rilevante importanza è il processo di profilatura della clientela, sulla cui base si declinano gli obblighi degli operatori economici in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In osservanza del *risk-based approach* e in relazione agli elementi, soggettivi ed oggettivi, acquisiti per la valutazione dei rischi, gli intermediari provvedono a definire il profilo di rischio attribuibile a ciascun cliente.

Conseguenza della profilatura è l'inclusione del cliente in una delle classi di rischio, alla quale corrisponde uno specifico livello di estensione e di frequenza degli adempimenti agli obblighi disposti dall'art. 18.

L'adeguata verifica si differenzia in semplificata e in rafforzata, sulla base di una valutazione effettuata dall'intermediario tenendo in considerazione i fattori di alto e basso rischio elencati nel d.lgs. 231/2007; fatta eccezione per i prodotti di moneta elettronica di importo contenuto, per i quali la legge stessa prevede l'applicazione del regime semplificato.

Infine, l'adeguata verifica non si limita alla semplice identificazione del cliente mediante informazioni provenienti da fonti attendibili e indipendenti, ma richiede un monitoraggio costante e continuo del rapporto con la clientela e dei livelli di rischio assegnati.

⁷⁷ L'applicazione del *risk-based approach* è altresì richiesta dal d.lgs. 231/2001: l'adozione di un MOGC richiede la preventiva identificazione delle attività aziendali sensibili, ovvero le attività maggiormente esposte al rischio di commissione degli illeciti amministrativi da parte di persone fisiche appartenenti alla struttura organizzativa della società.

In sede di instaurazione del rapporto con il cliente è opportuno valutare i fattori di rischio relativi al cliente (esecutore e titolare effettivo), i fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, i fattori di rischio geografici.

A titolo di esempio, secondo quanto previsto dalle *“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo”*, emanate da Banca d’Italia il 30 luglio 2019⁷⁸, è fattore rischio elevato (All. 2) un rapporto continuativo instaurato in circostanze anomale. Sono prese in considerazione circostanze in cui il cliente o l’eventuale esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, nonché situazioni in cui gli stessi variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erronee, ovvero non sono in grado di produrre documentazione in merito alla propria identità, salvo i casi legittimi, quali quello dei richiedenti asilo. Sono tenuti in considerazione altresì eventuali comportamenti sintomatici della volontà del cliente di evitare l’instaurazione di un rapporto continuativo, ad esempio, qualora il cliente chieda di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l’apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole

b) Obblighi di conservazione dei dati

Gli obblighi di registrazione sono stati aboliti e sostituiti dagli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni *“utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente”* (art. 31, comma 1).

La conservazione dei documenti mira a soddisfare diverse esigenze: la tutela del personale preposto alla corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio; i soggetti istituzionali di collaborazione attiva; i soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio; la corretta osservanza degli obblighi; una seria e approfondita analisi delle operazioni.

In ogni caso, i destinatari assolvono agli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni previsti dal Decreto Antiriciclaggio attraverso sistemi di conservazione che devono assicurare, tra l’altro:

- l’accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte della Banca d’Italia, della UIF o di altra Autorità competente;
- l’acquisizione tempestiva da parte dei destinatari dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
- l’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

⁷⁸ Banca d’Italia, Provvedimento 30 luglio 2019: *Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*, <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/20190730-dispo/Disposizioni.pdf>

- l'adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni;
- la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

I destinatari completano l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni nei sistemi di conservazione informatizzati tempestivamente e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.

Il soggetto obbligato è tenuto alla conservazione dei documenti per un periodo non inferiore a dieci anni, a partire dalla data di esecuzione del rapporto occasionale o dalla data di chiusura del rapporto continuativo posto in essere.

Punto focale della disposizione è la pronta disponibilità dei documenti, che deve essere garantita dall'intermediario di fronte alle richieste delle autorità competenti e che, nel caso di gruppi, non deve risultare oggetto di ostacoli giuridici o logistici che possano comprometterne l'immediata fruizione. Le disposizioni normative prevedono che i soggetti obbligati conservino la documentazione acquisita in fase di adeguata verifica, in modo che le informazioni ottenute consentano di ricostruire: *“la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; la data, l'importo e la causale dell'operazione; i mezzi di pagamento utilizzati”* (art. 31, comma 2).

c) Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette

L'art. 35 del Decreto Antiriciclaggio stabilisce che i soggetti debbano inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta *“quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”*.

Il sospetto si fonda su una compiuta valutazione delle informazioni raccolte in sede di adeguata verifica della clientela, del grado di rischio del cliente, nonché di quei dati di cui si viene a conoscenza in virtù dell'attività professionale prestata e su eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali eseguite.

Il d.lgs. 90/2017, sulla scorta di quanto previsto dalle Raccomandazioni GAFI-FATF (*“Standard internazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa”* del febbraio 2012)⁷⁹ e in

⁷⁹ FATF, recommendations, 2012 (agg. giugno 2019): *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf>

attuazione delle previsioni della Quarta Direttiva Antiriciclaggio, ha emendato il testo della norma che disciplina i presupposti per la segnalazione di operazione sospetta, l'attuale art. 35 d.lgs. 231/2007, inserendo un criterio diverso rispetto a quello previgente che amplia il numero dei casi in cui i soggetti obbligati saranno tenuti ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta (di seguito, "SOS").

Rispetto alla versione ante riforma, è evidente un ampliamento della casistica che determina l'obbligo di effettuare la SOS: non solo quando si è venuti a conoscenza o si sospetta che sia stato commesso o tentato il reato di riciclaggio (o di finanziamento del terrorismo), ma anche quando soltanto si ritenga che i fondi utilizzati per compiere l'operazione in questione provengano da un'attività criminosa.

In altri termini, la previgente disciplina prevedeva la SOS laddove l'operazione, per caratteristiche e modalità di esecuzione, inducesse il soggetto obbligato a ritenere o a sospettare che il denaro, i beni o le utilità derivassero dai ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Infatti il d.lgs. 153/1997, attuativo della Seconda Direttiva Antiriciclaggio, all'art. 1 parlava di danaro, beni o altre utilità di possibile provenienza dai delitti di riciclaggio e re-impiego previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* c.p., mentre il d.lgs. 231/2007, attuativo della Terza Direttiva, all'art. 41, si riferiva ad operazioni, tentate o compiute, di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sempre il d.lgs. 231/2007 all'art. 2, introduceva una definizione molto ampia delle condotte riciclatorie, così da comprendere anche quelle autoriciclatorie, limitandole naturalmente ai solo fini dell'antiriciclaggio amministrativo per via dell'allora mancante fattispecie penale di autoriciclaggio. Il dettato normativo poneva forti dubbi a carico dei destinatari sull'obbligo di segnalare o meno i reati presupposto, inserendo – come si è visto - anche una disarmonia tra le norme amministrative e quelle penali in tema di autoriciclaggio. In linea con le più recenti Raccomandazioni del GAFI e le norme della Quarta Direttiva, il legislatore della riforma di cui all'attuale d.lgs. 90/2017 non limita l'adempimento comunicativo alla ricorrenza di ipotesi di riciclaggio (ed autoriciclaggio, ormai introdotto nel codice penale con l'art. 648-*ter*.1) e del finanziamento del terrorismo, ma estende l'obbligo segnaletico ad ogni ipotesi in cui i beni utilizzati per compiere l'operazione provengano da una qualsivoglia "attività criminosa".

Questo, se da un lato, chiarisce, ampliandone la portata, gli adempimenti in tema di SOS, dall'altro aumenta l'impegno e la necessaria attenzione delle strutture preposte a tali adempimenti.

Le SOS devono contenere tutte le informazioni che consentano all'UIF di effettuare gli opportuni approfondimenti e valutare la effettiva natura "anomala" dell'operazione compiuta dal cliente.

L'anomalia dell'operazione può essere desunta anche dai cosiddetti **indicatori di anomalia**. Questi ultimi consistono in una elencazione, elaborata dall'UIF a carattere esemplificativo, di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere "anomali" e potenzialmente collegati a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il chiaro intento del legislatore è ridurre i margini di incertezza connessi a valutazioni soggettive o a comportamenti discrezionali da parte dei soggetti obbligati. Nello stesso tempo, inoltre, vuole garantire il corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di SOS.

Di fatto, sarà opportuno valutare di effettuare una SOS:

- quando ci sia il sospetto che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- nel caso in cui il cliente non sia in grado di determinare l'identità del titolare effettivo;
- in presenza di uno o più indicatori di anomalia;
- nel caso in cui si faccia ricorso frequente e ingiustificato ad operazioni in contante, pur rimanendo al di sotto delle soglie-limite in vigore.

d) Obblighi di astensione

Nel caso in cui oggettivamente non sia possibile procedere all'adeguata verifica della clientela il soggetto si astiene dall'instaurare, eseguire o proseguire il rapporto e/o la prestazione professionale e valuta se effettuare una SOS all'UIF.

7.1.5. La prevenzione dei reati di riciclaggio nell'ambito delle società controllate e/o partecipate dalla Pubblica Amministrazione

La normativa antiriciclaggio individua, altresì, particolari obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni intese, all'interno del D.Lgs. 231/2007, come le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni: gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'UE, nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica.

La nostra analisi sarà focalizzata sulle società controllate o partecipate dalla Pubblica Amministrazione, alle quali si applicano le disposizioni del d.lgs. 231/2001 e possono adottare un MOGC e nominare un OdV.

A tal fine è necessario definire il profilo soggettivo e oggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio alle società controllate o partecipate.

Sotto il profilo soggettivo la società controllata o partecipata deve svolgere attività di pubblico interesse come disciplinate dal diritto nazionale o dell'UE.

Per quanto attiene il profilo oggettivo il legislatore antiriciclaggio limita l'applicazione della normativa ai seguenti procedimenti o procedure:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 231/2007 le società controllate o partecipate, ed in generale le Pubbliche Amministrazioni, che svolgono le suddette attività di pubblico interesse sono obbligate a:

- adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio riciclaggio ed indicare le misure necessarie a mitigarlo⁸⁰;
- comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- erogare una formazione specifica ai propri dipendenti al fine di assicurare il riconoscimento da parte degli stessi delle fattispecie sospette meritevoli di essere comunicate alla UIF.

Ai fini dell'individuazione dei rischi di riciclaggio e dei presidi di controllo le società controllate o partecipate dalla pubblica amministrazione possono utilizzare la metodologia di mappatura delle attività sensibili descritta nel paragrafo 7.1.2.

Si ricorda che le società in controllo pubblico sono altresì destinatarie della normativa anticorruzione ex l. 190/2012 e che devono adottare misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione e illegalità.

In tale contesto, sebbene l'adozione del MOGC ex d.lgs. 231/2001 sia facoltativa, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) all'interno delle *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*⁸¹ la raccomanda per quei reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società controllate ed obbliga le stesse a dotarsi di misure integrative al MOGC per la prevenzione della corruzione c.d. passiva. Le società controllate che decidano di non adottare il MOGC e di limitarsi ad adottare un documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione.

⁸⁰ Tale valutazione del rischio e l'individuazione dei relativi presidi organizzativi deve essere eseguita sulla base linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale elaborate dal Comitato di sicurezza finanziaria.

⁸¹ Determinazione ANAC n. 1134, 8 novembre 2017 (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=7019>).

Per le società a partecipazione pubblica non di controllo, pur non essendo comprese nel novero dei soggetti a cui si applica direttamente la normativa anticorruzione, l'ANAC ritiene che *“siano le pubbliche amministrazioni partecipanti a dover promuovere l'adozione del “modello 231”, integrato altresì dei presidi anticorruzione.*

Tra le attività a rischio corruzione all'interno di una società controllata o partecipata rientrano quei procedimenti e procedure individuati sia dalla normativa antiriciclaggio sia da quella anticorruzione⁸²: autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti e sovvenzioni e finanziamenti.

Ne consegue che le società a controllo pubblico potranno adottare delle misure organizzative e dei presidi di controllo integrati volti a prevenire una molteplicità di rischi: i rischi *“reato 231/2001”*, i rischi di riciclaggio e i rischi di corruzione. Le società di cui al presente paragrafo possono ottimizzare i propri sistemi di controllo interno e fare leva sui propri *antibribery systems* anche per definire, in modo efficiente e calibrato, i propri presidi antiriciclaggio.

Preme infine ricordare i legami tra corruzione e riciclaggio, difatti il primo rapporto sull'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio, approvato nel 2014 dal Comitato di sicurezza finanziaria, ha evidenziato che la corruzione è di fatto uno dei reati che più spesso generano proprio proventi da riciclare ed è ormai nota l'importanza dei presidi antiriciclaggio ai fini del contrasto della corruzione.

Tra i presidi di controllo assume particolare rilevanza la qualifica delle controparti e a tal fine risultano utili gli indicatori di anomalia elaborati da Banca d'Italia specifici per le Pubbliche Amministrazioni⁸³.

Tali indicatori sono altresì utili al riconoscimento delle fattispecie sospette meritevoli di essere comunicate alla UIF.

Le società controllate e partecipate devono individuare con provvedimento formalizzato un *“gestore”* quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.

7.2 I compiti e le funzioni dell'OdV nella prevenzione dei reati di riciclaggio

7.2.1. Premessa

⁸² Art. 1, comma 16, l. 190/2012.

⁸³ UIF, Provvedimento 23 aprile 2018: *Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*: https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/Istruzioni_sulle_comunicazioni_delle_Pubbliche_Amministrazioni.pdf

Come già illustrato⁸⁴, le principali attività svolte dall'OdV ai fini della prevenzione di comportamenti penalmente rilevanti all'interno dell'ente in cui lo stesso è incardinato consistono, sostanzialmente, nel controllo sul funzionamento ed aggiornamento del MOGC, nonché sull'osservanza del medesimo modello da parte dei soggetti apicali, del personale aziendale e dei destinatari in genere.

Occorre sottolineare l'importanza di circoscrivere un'area di operatività propria dell'OdV, che deve essere identificata nell'attività di vigilanza sul MOGC per quanto riguarda i relativi reati presupposto, ivi inclusi i reati di riciclaggio. Diversamente, si rischierebbe di estendere l'attività di verifica dell'OdV a rischi ulteriori rispetto a quelli considerati dal MOGC, determinando quindi una sovrapposizione fra le attribuzioni dell'OdV e quelle dell'organo di controllo e/o delle altre funzioni di controllo.

Dev'essere inoltre ricordato che i presidi di cui al d.lgs. 231/2007 sono dettati anche a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e che, parallelamente, l'art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001 inserisce tra i delitti presupposto per la responsabilità degli enti (i) i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e (ii) delitti diversi comunque posti in essere in violazione di quanto previsto dalla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999. Anche questi aspetti devono pertanto essere considerati nella costruzione e nell'aggiornamento del MOGC e nelle relative attività dell'OdV.

7.2.2. Gli specifici compiti dell'OdV dei soggetti obbligati ex d.lgs. 231/2007

Oltre a quanto menzionato nel paragrafo precedente, per quanto attiene ai soggetti obbligati⁸⁵, nel novero dei descritti compiti spettanti all'OdV nel contesto del contrasto del riciclaggio, i seguenti due profili assumono particolare rilevanza:

- **verifica dell'esistenza di un sistema di controllo interno coerente con la normativa antiriciclaggio** volto a prevenire la commissione dei reati di riciclaggio. Tale dovere consiste innanzitutto nell'accertamento dell'esistenza e dell'adeguatezza dell'organizzazione, delle procedure e dei controlli interni volti a prevenire detti reati. A tal fine, l'OdV verifica che l'assetto organizzativo antiriciclaggio sia conforme alle disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza di settore⁸⁶;
- **verifica dell'idoneità e dell'efficacia nel tempo del sistema di controllo interno adottato.** L'OdV valuta che, in concreto, l'attività svolta dalle competenti funzioni aziendali in materia di antiriciclaggio sia idonea a gestire il rischio riciclaggio e siano

⁸⁴ Cfr. *supra*, § 4.1 e 5.3.4.

⁸⁵ Si fa riferimento ai medesimi soggetti indicati nella nota 7975.

⁸⁶ Per un'elencazione delle disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza di settore si rinvia alla nota 80.

state adottate ed efficacemente attuate adeguate misure per prevenire la commissione delle connesse fattispecie criminose. In tale ambito, l'OdV verifica, altresì, in particolare, che le funzioni competenti abbiano svolto attività formative in materia di antiriciclaggio e che siano stati elaborati programmi permanenti di formazione ai sensi del nuovo art. 16, comma 3, d.lgs. 231/2007. Con riferimento alla formazione del personale in materia di antiriciclaggio, si rinvia a quanto illustrato nel prosieguo della trattazione.

Al fine di verificare l'esistenza di un sistema di controllo interno coerente con la normativa antiriciclaggio, l'OdV vigila sull'adozione:

- delle procedure e dei controlli relativi all'adeguata verifica della clientela;
- dell'obbligo di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni raccolte dalla clientela;
- delle procedure di SOS;
- delle procedure e verifiche in merito all'eventuale violazione delle previsioni in materia di uso del contante e titoli al portatore;
- delle procedure concernenti la formazione del personale;
- delle procedure in materia di flussi informativi;

ed analizza l'esito dell'attività di monitoraggio svolta dalle funzioni di controllo interno, ove presenti, in materia di contrasto del riciclaggio (ad es. Funzione Antiriciclaggio, Funzione *Compliance*, Funzione *Internal Audit*, etc.);

Come per le altre attività di verifica, si rappresenta, infine, che l'OdV dovrebbe promuovere il coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio e della Funzione di *Internal Audit* (chiamata dal Regolatore "Revisione Interna"), anche nell'ambito di incontri periodici con le stesse.

Qualora da tali incontri dovessero emergere profili di criticità, l'OdV sarà tenuto ad intraprendere autonome iniziative al fine di verificare eventuali carenze, per poi segnalare all'organo dirigente l'eventuale necessità di intervenire con azioni correttive.

Come già anticipato, a seguito della riforma della normativa antiriciclaggio, l'OdV non ha più l'obbligo di segnalare all'esterno (Banca d'Italia, MEF e UIF) eventuali violazioni delle disposizioni del d.lgs. 231/2007. Diversamente, quanto alle comunicazioni aventi rilevanza interna, si ritiene ancora configurabile il dovere dell'OdV di segnalare agli organi aziendali e al *management* eventuali violazioni riscontrate con riferimento alla normativa antiriciclaggio, sulla base di un generale obbligo di informativa stabilito in capo all'OdV quale corollario dell'obbligo di vigilanza sancito ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2001. Tali comunicazioni interne possono, altresì, costituire base informativa per permettere agli organi di controllo (collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione) di valutare le eventuali comunicazioni alle autorità di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2007.

7.2.3. Attività di formazione e/o controllo della formazione offerta dal *management*

Un utile strumento per la prevenzione dei reati di riciclaggio oggetto della presente analisi – così come per quella di tutti i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 – è sicuramente costituito dalla definizione di un adeguato programma di formazione.

Il compito di promuovere e supervisionare le attività formative è conferito all’OdV e, anche su *input* di quest’ultimo, l’Organo Dirigente provvederà ad organizzare gli eventi formativi, utilizzando le modalità di erogazione della formazione previste dal MOGC (seminari in aula, *e-learning*, etc.).

Con riferimento ai contenuti degli eventi formativi, si suggerisce di illustrare i principi base del d.lgs. 231/2001, nonché i contenuti del MOGC e il ruolo dell’OdV, per poi esporre nel dettaglio:

- le fattispecie criminose in parola, condividendo – al fine di facilitare la comprensione dei partecipanti – alcune modalità esemplificative di commissione delle stesse;
- le principali aree a rischio/attività sensibili nell’ambito delle quali tali reati potrebbero essere astrattamente commessi;
- i principi di comportamento che devono essere seguiti dai destinatari per prevenire la commissione dei reati in oggetto.

Al fine di rendere più chiari ed immediati i contenuti della sessione formativa, si suggerisce di terminare la stessa illustrando alcuni “*case studies*”, ovvero alcuni casi giurisprudenziali nell’ambito dei quali gli organi giudicanti sono stati chiamati ad esprimersi in merito alla commissione (o meno), sia da parte di persone fisiche che di enti, dei reati in esame.

Negli enti obbligati, si chiarisce che la responsabilità della formazione in materia di antiriciclaggio è propria della Funzione Antiriciclaggio e l’OdV potrà ricevere i relativi piani formativi ed avere accesso, anche preventivo, ai contenuti.

Per questi, pertanto, è necessario svolgere programmi di addestramento e di formazione sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

La Banca d’Italia, infatti, prevede che la formazione sia idonea ad assicurare una specifica preparazione dei dipendenti e dei collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela e del personale appartenente alla funzione antiriciclaggio.

A questi dipendenti e collaboratori è richiesto, pertanto, un continuo aggiornamento in merito alle modalità di adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa nonché all’evoluzione delle fattispecie di rischio riciclaggio e agli schemi tipici caratterizzanti le operazioni sospette.

Inoltre, l'OdV dovrà accertarsi che la Funzione Antiriciclaggio, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, curi la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale.

Con riguardo alle caratteristiche di dette attività di formazione, le verifiche svolte dall'OdV avranno ad oggetto, ad esempio:

- la continuità della formazione (ivi compresa la necessità di formazione *ad hoc* in occasione di novità normative);
- l'obbligatorietà della formazione stessa (che deve essere estesa a tutto il personale, con graduazione della stessa, se del caso, in relazione al livello di rischio connesso alle mansioni di determinati uffici); e
- l'effettività della relativa fruizione, mediante verifica della presenza dei partecipanti agli incontri di aggiornamento e, in mancanza, attraverso l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Si rammenta, infine, l'importanza del fatto che – all'esito delle attività formative – i partecipanti vengano chiamati a svolgere un test di verifica del livello di apprendimento, e l'OdV verifichi l'effettività della fruizione della formazione da parte dei destinatari, assicurando che tale attività di formazione abbia carattere di continuità e sistematicità e tenga conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dall'ente a tali fini.

7.2.4. Garanzia di efficaci ed adeguati flussi informativi

Ai fini della prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001, è di fondamentale importanza che le aziende promuovano una cultura per sensibilizzare i destinatari del MOGC in merito all'importanza di inviare all'OdV efficaci e adeguati flussi informativi.

L'OdV, pertanto, unitamente ai soggetti apicali ed alle strutture organizzative dell'ente, definirà i flussi informativi specifici.

Sotto questi presupposti, con riferimento specifico al reato che ci occupa, si propongono taluni flussi:

- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione delle previsioni del d.lgs. 231/2001, nonché delle prescrizioni contenute nel MOGC e nel Codice Etico (c.d. "segnalazione");
- ogni informazione utile per lo svolgimento delle attività di monitoraggio sull'efficacia del MOGC.

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001, è utile che l'OdV, oltre alle segnalazioni, riceva specifiche informazioni, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- un *report* riepilogativo delle richieste, dell'avvenuta erogazione e delle modalità di utilizzo di finanziamenti e contributi pubblici;
- la segnalazione di operazioni in contanti per importi superiori ai limiti di legge;
- un'informativa su eventuali acquisti/investimenti avvenuti in deroga alle procedure interne;
- un'informativa in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie in deroga rispetto a quanto previsto dalle procedure interne;
- eventuali segnalazioni per il non rispetto degli obblighi previsti per il denaro contante e per gli assegni bancari/postali;
- eventuali accertamenti da parte della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate in merito alla gestione della fiscalità.

Inoltre, per i soggetti obbligati, si rende necessario che tra le funzioni di controllo in senso stretto (i.e. la Funzione Antiriciclaggio, la Funzione *Compliance* e la Funzione di *Internal Audit*, chiamata dal Regolatore "Revisione Interna"), da un lato, e l'OdV, dall'altro, sia garantito lo scambio informativo di elementi rilevanti dal punto di vista antiriciclaggio attraverso l'invio di relazioni periodiche nonché specifici incontri congiunti⁸⁷.

Tali relazioni dovranno contenere una descrizione analitica dello stato dei presidi adottati e del livello di rischio riciclaggio, evidenziando gli aspetti per i quali si ritiene auspicabile un intervento. La relazione dovrebbe altresì indicare il dato concernente il numero delle SOS effettuate, lo svolgimento delle attività di formazione e la partecipazione del personale alle stesse, nonché lo stato di funzionamento dei sistemi informatici per l'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007.

Per gli OdV dei soggetti obbligati è utile prevedere, altresì, l'invio:

- di *report* contenenti le risultanze delle attività di verifica condotte dalle funzioni di controllo interno;
- dell'esito di eventuali accertamenti da parte della Guardia di Finanza o dell'Autorità di Vigilanza in merito al corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Si segnala, inoltre, che destinatario dei flussi informativi sopra descritti dovrebbe essere, oltre che l'OdV, anche il Collegio Sindacale.

⁸⁷ Si rappresenta che in materia assicurativa, il Regolamento IVASS n. 38 del 2018 prevede all'art. 31 che "la società di revisione, le funzioni fondamentali, l'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ogni altro organo o funzione cui è attribuita una specifica funzione di controllo collaborano tra di loro per l'espletamento dei rispettivi compiti. Tali organi e funzioni assicurano l'adeguata collaborazione, anche informativa, nei confronti dell'organo di controllo, per l'assolvimento dei compiti ad esso assegnati" (<https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n38/index.html>).

Si ritiene doveroso, infatti, che tra tutti questi soggetti venga attuata una forma di collaborazione volta a favorire lo scambio di informazioni, al fine di consentire una vigilanza più efficace sulle attività sociali interessate dalle tematiche connesse.

Ciò al fine di consentire all'OdV di individuare tempestivamente situazioni potenzialmente "a rischio" di commissione di un reato rilevante ai sensi dell'art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001, nonché di pianificare/rivedere/migliorare le proprie attività ispettive.

Inoltre, con riguardo alle segnalazioni da parte dei soggetti interni all'organizzazione aziendale, un ruolo particolare è svolto dall'istituto denominato *whistleblowing* recentemente introdotto nel nostro ordinamento e di cui si dirà nel prosieguo.

Infine, è compito dell'OdV riferire all'organo con funzione di gestione circa eventuali comportamenti idonei a costituire una violazione delle previsioni in materia di antiriciclaggio contenute nel MOGC e suggerire eventuali sanzioni da irrogare nei confronti dei soggetti responsabili.

Pertanto, è auspicabile che tutti i componenti dei vari organi e uffici dell'ente informino tempestivamente l'OdV, qualora vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati presupposto ovvero alla violazione delle prescrizioni del MOGC.

Con specifico riferimento ai Gruppi di imprese, si rammenta che, come chiarito anche da Confindustria nelle proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo" (versione pubblicata nel 2014)⁸⁸ è auspicabile che venga istituito un continuo e proficuo scambio di informazioni tra gli OdV delle varie società.

I rapporti informativi instauratisi tra le predette società devono essere organizzati sulla base di tempistiche definite e di "contenuti tali da garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini di attività ispettive da parte degli organi di controllo".

Tali scambi di informazioni infragruppo possono senz'altro costituire un valido strumento anche ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001.

7.3 L'OdV nel contesto del *whistleblowing*

7.3.1. La nuova normativa sul *whistleblowing* e le modalità di attuazione dei relativi obblighi

⁸⁸ Confindustria, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 7 marzo 2002 (agg. 2014)*: <https://www.confindustria.it/wcm/connect/03561fa6-5ea6-485f-b464-541b1ee7cebb/Linee%2BGuida%2B231%2BConfindustria%2B-%2BP.%2Bgenerale%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-03561fa6-5ea6-485f-b464-541b1ee7cebb-mu2X6ON>

La disciplina in materia di c.d. *“whistleblowing”* intende contrastare i comportamenti illeciti all'interno di enti pubblici e privati introducendo un meccanismo di segnalazione ad uso dei lavoratori che sia atto ad impedire possibili future ritorsioni contro il segnalante.

Disposizioni in materia di *whistleblowing* sono state inserite sia all'interno del d.lgs. 231/2001 che nel d.lgs. 231/2007.

In attuazione della Quarta Direttiva Antiriciclaggio, nell'ambito della riforma del 2017, il d.lgs. 231/2007, all'art. 48, rubricato *“Sistemi interni di segnalazioni delle violazioni”*, ha stabilito che i soggetti tenuti agli obblighi in materia di antiriciclaggio istituiscano *“procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”*.

In particolare, ai sensi del secondo comma del predetto articolo, i presidi adottati dovranno garantire:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione;
- lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

Similmente a quanto accaduto in ambito di antiriciclaggio, anche il d.lgs. 231/2001 è stato oggetto di modifiche, disposte con l. 30 novembre 2017, n. 179, volte ad introdurre nuove previsioni in materia di *whistleblowing*.

Per effetto del suddetto intervento normativo, l'art. 6 d.lgs. 231/2001 prevede dunque che i MOGC adottati dagli enti disciplinino altresì:

- uno o più canali comunicativi mediante i quali sia consentito ai soggetti segnalanti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del MOGC dell'ente. Tali canali è previsto che debbano essere idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- un canale alternativo di segnalazione idoneo, anch'esso, a garantire la riservatezza del segnalante con modalità informatiche;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione. A corollario di tale previsione, l'art. 6, comma 2-*quater*, prevede la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, del mutamento di mansioni ex art. 2103 c.c. nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante stesso;

- le sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

7.3.2. Ambito di applicazione del *whistleblowing*

Dal raffronto tra le due discipline sul *whistleblowing*, quali brevemente illustrate al precedente paragrafo, ci si accorge subito della diversa ampiezza del perimetro di applicazione delle stesse.

In primo luogo, la distinzione riguarda il carattere di obbligatorietà o meno della relativa disciplina. Mentre, infatti, gli enti obbligati del d.lgs. 231/2007, le cui norme hanno carattere cogente, hanno un obbligo giuridico di adottare procedure per la segnalazione, gli enti, come più volte detto, hanno la facoltà di scegliere se dotarsi o meno di un MOGC, il quale, se adottato, dovrà necessariamente prevedere i canali di comunicazione di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2001.

Un'altra differenza rilevante riguarda il contenuto delle segnalazioni o, in altri termini, il tipo di violazione da segnalare.

Sotto tale aspetto, il contenuto delle possibili segnalazioni da effettuarsi a norma del d.lgs. 231/2001 risulta essere più ampio di quello previsto dalla normativa antiriciclaggio.

I canali comunicativi predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, lett. *a*, d.lgs. 231/2001, infatti, devono consentire la segnalazione:

- dei reati presupposto previsti dagli artt. 24 ss. d.lgs. 231/2001, ivi compresi i reati indicati all'art. 25-*octies* ("*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*"); e
- delle violazioni del MOGC adottato dall'ente.

Al contrario, la disciplina in materia di antiriciclaggio stabilisce che oggetto delle segnalazioni sono esclusivamente i comportamenti idonei a determinare una violazione della disciplina dettata dal d.lgs. 231/2007, ossia delle "*disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*".

7.3.3. I compiti dell'OdV in relazione al sistema di *whistleblowing*

L'introduzione della disciplina sul *whistleblowing* nel d.lgs. 231/2001 ha comportato l'obbligo di procedere all'aggiornamento dei MOGC adottati dagli enti al fine di renderli conformi alle nuove prescrizioni normative. Tale adeguamento porta con sé inevitabilmente un ampliamento delle attività poste in capo all'OdV, che adesso è chiamato a vigilare anche sui presidi introdotti in attuazione di tale nuove previsioni.

In primo luogo, l'OdV sarà chiamato a verificare, a seguito dell'aggiornamento del MOGC da parte del consiglio di amministrazione, la conformità del medesimo alle nuove previ-

sioni normative in tema di segnalazione delle violazioni ed eventualmente a fornire indicazioni alle funzioni operative competenti al fine di rendere il MOGC conforme alle disposizioni in materia.

Accanto a tali attribuzioni, l'OdV svolge poi una generale attività di vigilanza sulla nuova procedura adottata, che comprende:

- la verifica in ordine all'effettiva predisposizione di un canale di comunicazione delle violazioni e di un canale alternativo informatico, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2-*bis*, lett. *a* e *b*, d.lgs. 231/2001;
- la verifica della funzionalità dei suddetti canali di comunicazione, al fine di accertare che tali canali consentano la trasmissione dei flussi informativi relativi alle violazioni poste in essere dai dipendenti e che garantiscano la riservatezza dei segnalanti;
- sovrintendere alla procedura di valutazione circa l'effettiva rilevanza della violazione che è stata oggetto di segnalazione. Si ritiene opportuno, inoltre, che l'OdV esprima quantomeno un parere in merito all'eventuale decisione dell'ente di irrogare la sanzione prevista dall'art. 6, comma 2-*bis*, lett. *d*, d.lgs. 231/2001 a carico di colui che abbia effettuato, con dolo o colpa grave, una segnalazione poi rivelatasi infondata;
- la vigilanza sull'osservanza del divieto di adozione di misure discriminatorie nei confronti del soggetto segnalante. In tale ambito, l'OdV verifica che non siano adottati atti di ritorsione o discriminatori, quali licenziamento, mutamento di mansioni e trasferimenti, nei confronti di colui che ha segnalato una violazione, ed esprime almeno un parere circa la denuncia della condotta discriminatoria all'Ispettorato nazionale del lavoro.

FONTI E DOCUMENTI

Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125: *Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE:* <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/26/19G00131/sg>

Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90: *Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006:* <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/19/17G00104/sg>

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione:*
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/14/007X0246/sg>

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (aggiornato al 28 maggio 2019): *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300:* https://www.aodv231.it/pagina_sezione.php?id=9

Direttiva (UE) 2018/843: *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE:* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=IT>

Direttiva (UE) 2015/849: *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione:* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT>

Relazione illustrativa allo schema di decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849:
https://www.fiscal-focus.it/all/Relazione_illustrativa_D.Lgs._25.05.2017_n._90.pdf

Direttiva 2005/60/CE: *Direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo:*

<https://uif.bancaditalia.it/dotAsset/e42a9f88-f6ac-4d1a-9733-ff6f49b51f50.pdf>

AA.Vv., Ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231), 2 marzo 2015: https://www.aodv231.it/images/pdf/1497-10-Position%20Paper%20Antiriciclaggio_02%2003%202015.pdf

AA.Vv., La modifica dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001: critica ragionata all'attribuzione al collegio sindacale della funzione di organismo di vigilanza, 23 marzo 2012: https://www.aodv231.it/images/pdf/POSITION%20PAPER_CS_ODV.pdf

ABI, Circolare, serie legale n. 1, 11 gennaio 2012:

http://web.iusletter.com/~admin/iusletter69-11/CircAbi1_2012.pdf

ANAC, Determinazione n. 1134/2017: *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici:*

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=7019>

ASSOSIM, Linee guida ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 di ASSOSIM:

https://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1113&sheet=2&sez=3&Linee-Guida-Assosim

Banca d'Italia, Provvedimento 30 luglio 2019: *Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo:*

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/20190730-dispo/Disposizioni.pdf>

Banca d'Italia, Provvedimento 23 aprile 2019: *Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco:*

<https://www.bancaditalia.it/compiti/emissione-euro/consultazioni/attivita-gestione-contante/Provvedimento-BI-23.04.2019.pdf>

Banca d'Italia, Provvedimento 26 marzo 2019: *Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio*

e di finanziamento del terrorismo: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/Disposizioni.pdf>

Banca d'Italia, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013: *Disposizioni di vigilanza per le banche:* https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/Circ._285_Testo_integrale_al_29_aggto-segnalibri.pdf

Banca d'Italia, Relazione sull'analisi d'impatto 3 luglio 2013: *Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa:* <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2012/cons-031112/impatto.pdf>

Confindustria, Linee guida 7 marzo 2002 (aggiornate al marzo 2014): *linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:* <https://www.confindustria.it/wcm/connect/03561fa6-5ea6-485f-b464-541b1ee7cebb/Linee%2BGuida%2B231%2BConfindustria%2B-%2BP.%2Bgenerale%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-03561fa6-5ea6-485f-b464-541b1ee7cebb-mu2X6ON>

CONSOB, Delibera n. 20570 del 2018, *Adozione del Regolamento recante disposizioni di attuazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio:* http://www.consob.it/documents/46180/46181/reg_consob_2018_20570.pdf/61495c49-c4aa-42c5-b839-c591e249471d

FATF, Report luglio 2018: *Professional Money Laundering:* <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf>

FATF, Report luglio 2018: *Concealment of Beneficial Ownership:* <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Egmont-Concealment-beneficial-ownership.pdf>

FATF, Report giugno 2014: *Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT Risks:* <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf>

FATF, Report ottobre 2013: *Money Laundering and Terrorist Financing through Trade in Diamonds:* <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML-TF-through-trade-in-diamonds.pdf>

FATF, Recommendations, 2012 (agg. giugno 2019): *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf>

FINMA – Autorità elvetica di vigilanza sui mercati, *Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all'assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO)*, ed. febbraio 2018: <https://www.finma.ch/it/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/>

Guardia di Finanza, Circolare n. 1 del 2018: *Nuovo “Manuale Operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali”*: <http://www.gdf.gov.it/documenti-e-pubblicazioni/circolari/circolare-1-2018-manuale-operativo-in-materia-di-contrasto-allevasione-e-alle-frodi-fisca>

Guardia di Finanza, Circolare n. 83607 del 2012: *Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali*: <https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/default-document-library/guardia-di-finanza-circolare-n-83607-2012-e-modulo-operativo-n-6.pdf?sfvrsn=0>

IVASS, Regolamento n. 44 del 2019: *Regolamento recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2019/n44/Regolamento_IVASS_44_2019.PDF

IVASS, Regolamento n. 38 del 2018: *Regolamento recante disposizioni in materia di regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al capo I (disposizioni generali), articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinques, 30-sexies, 30-septies, nonché di cui al titolo XV (vigilanza sul gruppo), e in particolare al capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-bis (sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario*: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n38/Regolamento_38_2018.pdf

N. MAINIERI-G.M. TOVINI, I primi quattro anni dell'autoriciclaggio nell'interpretazione della Cassazione: http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/03/Mainieri_Tovini_gp_2019_3.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze, Consultazione pubblica 25 marzo 2019 e relativi esiti: *Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:* http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazione_849_riciclaggio.html

Ministero dell'economia e delle finanze, Consultazione pubblica 2 febbraio 2018 e relativi esiti: *Valuta virtuale: consultazione pubblica sul decreto ministeriale di cui all'articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 e successive modificazioni:* http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/prestatori_virtuale.html

Ministero dell'economia e delle finanze, Circolare 6 luglio 2017: *Circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio):*
http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/circolare_d.lgs._90_17_6_luglio_ore_15.pdf

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Risposte 11 novembre 2013:
[https://www.dottcomm.bo.it/UserFiles/MEF%20risposta%20quesiti%202013-11-11\(1\).pdf](https://www.dottcomm.bo.it/UserFiles/MEF%20risposta%20quesiti%202013-11-11(1).pdf)

UIF, Indicatori di anomalia: <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/>

- **UIF, Provvedimento 23 aprile 2018:** *Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni:* https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/Istruzioni_sulle_comunicazioni_delle_Pubbliche_Ammministrazioni.pdf
- **Banca d'Italia, Provvedimento 17 novembre 2014:** *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico:* https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/decreto-leg-2312007/provv_indicatori_anomalia.pdf
- **Banca d'Italia, provvedimento 24 agosto 2010:** *Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari:* https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/decreto-leg-2312007/provv_ind_anom.pdf

UIF, Liste consolidate nominativi dei destinatari delle misure di congelamento:
<https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

UIF, Modelli e schemi di comportamenti anomali:
<https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/>

UIF, Quaderni dell'antiriciclaggio:
<https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

- **n. 11:** AA.Vv., *Casistiche di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo*, luglio 2018:
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2018/quaderni-11-2018/Quaderno_11_luglio_2018.pdf
- **n. 8,** F. DI VIZIO, *Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio*, luglio 2017:
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2017/quaderni-8-2017/quaderni_8_2017.pdf
- **n. 7,** AA.Vv., *Casistiche di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo*, dicembre 2016:
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2016/quaderni-7-2016/quaderni_7_2016.pdf
- **n. 2,** AA.Vv. *Casistiche di riciclaggio*, aprile 2015:
<https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2015/quaderni-analisi-studi-2015-2/quaderno-antiriciclaggio-2-2015.pdf>